

SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA
IL RESPONSABILE
ROBERTA BIANCHEDIAssemblea Legislativa
alafflegcom@postacert.regione.emilia-romagna.it**INVIATO TRAMITE PEC**TIPO ANNO NUMERO
REG.
DEL

OGGETTO: Richiesta di parere di conformità ai sensi dell'art. 28 comma 4, lettera n) dello Statuto.

Ai sensi dell'art. 28, comma 4), lettera n) dello Statuto si trasmette per il parere di conformità dell'Assemblea Legislativa lo schema di Regolamento:

Deliberazione di Giunta Regionale n. 1419 del 13 settembre 2021

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI "REGOLAMENTO REGIONALE IN MATERIA DI ACCESSO ALL'IMPIEGO REGIONALE"

La succitata deliberazione è disponibile sul portale della Intranet regionale Internos attraverso i successivi link Atti e leggi ed Atti amministrativi

Distinti saluti

Roberta Bianchedi
Firmato digitalmente

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1419 del 13/09/2021

Seduta Num. 41

Questo lunedì 13 **del mese di** settembre
dell' anno 2021 **si è riunita in** video conferenza

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Schlein Elena Ethel	Vicepresidente
3) Calvano Paolo	Assessore
4) Colla Vincenzo	Assessore
5) Corsini Andrea	Assessore
6) Felicori Mauro	Assessore
7) Lori Barbara	Assessore
8) Mammi Alessio	Assessore
9) Priolo Irene	Assessore
10) Salomoni Paola	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Corsini Andrea

Proposta: GPG/2021/1471 del 06/09/2021

Struttura proponente: SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO
DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

Assessorato proponente: ASSESSORE AL BILANCIO, PERSONALE, PATRIMONIO, RIORDINO ISTITUZIONALE

Oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI "REGOLAMENTO REGIONALE IN MATERIA DI ACCESSO ALL'IMPIEGO REGIONALE"

Iter di approvazione previsto: Schema di Regolamento di Giunta

Responsabile del procedimento: Cristiano Annovi

Visto Capo Gabinetto: Andrea Orlando

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamata la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e in particolare il Capo I "Accesso all'impiego regionale" del Titolo III "Disciplina del rapporto di lavoro", relativamente alle seguenti disposizioni:

- articolo 14 "Modalità di accesso", commi 1, 2 e 4:

1. La copertura dei posti vacanti e programmati nell'amministrazione regionale avviene tramite:

a) concorso pubblico, anche con le modalità del corso-concorso, con eventuale riserva di posti, per il personale dei ruoli regionali, non superiore al 50 per cento;

b) avviamento degli iscritti alle liste di collocamento, nei casi previsti dalla legge, per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità;

c) le assunzioni riservate a categorie protette, secondo le modalità previste dalla legge;

d) mobilità da altre amministrazioni pubbliche;

e) chiamata diretta, nei casi tassativi e nei limiti previsti dalla legge.

2. Le procedure di accesso di cui al comma 1, lettere a), b), c), e d) possono essere uniche per i due organici, nel rispetto dei criteri stabiliti, previa intesa, ciascuno per i rispettivi ambiti di competenza, dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa.

3...

4. Sono di competenza della dirigenza tutti gli atti delle procedure di cui al comma 1, se non diversamente previsto dalla legge, compresi i bandi di concorso, gli avvisi di mobilità, l'approvazione delle graduatorie degli idonei e la dichiarazione dei vincitori;

- articolo 15 "Disciplina sulle modalità di accesso" commi 1 e 2:

1. Fermo restando quanto sancito all'articolo 14, la Regione stabilisce, previa informazione alle organizzazioni sindacali, con regolamento, anche per l'area dirigenziale:

a) i requisiti per l'accesso all'impiego regionale e l'individuazione delle funzioni per le quali è necessario il possesso della cittadinanza italiana;

b) le modalità di costituzione delle commissioni esaminatrici, nel rispetto di quanto sancito dal decreto legislativo n. 165 del 2001 e nel rispetto del principio delle pari opportunità e della parità di genere, le loro competenze e responsabilità; tali commissioni sono presiedute da un dirigente regionale;

c) i criteri di determinazione dei compensi e dei rimborsi spese dei componenti delle commissioni esaminatrici;

d) i criteri di redazione dei bandi e le modalità di svolgimento delle procedure di selezione fino all'approvazione della graduatoria, comprese le forme di pubblicazione di tali atti;

e) le modalità per l'attuazione, previa convenzione, di concorsi unici tra la Regione, i propri enti dipendenti e le altre amministrazioni;

Visti inoltre:

- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", in particolare l'art. 1 laddove sancisce che le disposizioni del decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e che le Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti, e gli artt. da 35 a 39-quater che disciplinano nello specifico la materia relativa all'accesso al pubblico impiego;

- Il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124", in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, che prevede, tra l'altro, il superamento del concetto di dotazione organica e l'introduzione dello strumento della programmazione dei fabbisogni dell'ente come istituto per la rilevazione delle professionalità nell'ente e strumento programmatico, modulabile e flessibile che consente di individuare, gli effettivi complessivi fabbisogni di personale, la rimodulazione della dotazione organica e la ripartizione dell'organico programmato tra le direzioni generali e agenzie e altre articolazioni organizzative, nell'ottica di evoluzione e sviluppo dell'Ente;

- La Legge 19 giugno 2019, n. 56, recante *"Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo"* ed in particolare il comma 11 dell'art.3 che ha introdotto novità circa la composizione delle commissioni concorsuali e la nomina del Presidente di commissione;

- La Legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022"*, e in particolare il comma 149 dell'art. 1, che ha modificato l'art. 35, comma 5-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, prevedendo che le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per

- Il Decreto-legge n. 34/2019, cd Decreto Crescita, convertito con Legge n. 58/2019, ed in particolare l'art. 33, comma 1 che ha riformato il regime dei limiti assunzionali nella p.a. prevedendo il superamento del criterio basato sul turn-over delle cessazioni, e l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale rapportata alle entrate;

- Il Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante *"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dal Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 recante *"Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia"*, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 e, in particolare, l'art. 249 rubricato *"Semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni"* che prevede la possibilità da parte delle singole amministrazioni di applicare i principi e criteri direttivi concernenti lo svolgimento delle prove concorsuali in modalità decentrata e attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale (art. 248, comma 1, lettere a e b) nonché le modalità di svolgimento delle attività delle commissioni esaminatrici (art. 247 comma 7) e di presentazione della domanda di partecipazione (art. 247, commi 4 e 5);

- Il Decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante *"Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici"* convertito con modificazioni dalla legge del 28 maggio 2021, n. 76, ed in particolare l'art. 10 avente ad oggetto *"Misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici"*;

- Il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge n. 113 del 2021, recante *"Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia"*,

che all'art. 3 modifica l'art. 52 del Dlgs. 165/01 "Disciplina delle mansioni" introducendo la possibilità di progressioni tra le aree e introduce all'art. 28 sulle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza, il comma 1-bis prevedendo nuove metodologie valutative per accertare attitudini e competenze manageriali e di leadership;

Richiamato altresì il CCNL Funzioni Locali 2016-2018, che, tra l'altro, ha previsto l'accesso in categoria D unicamente nella prima posizione economica (D1), eliminando i riferimenti alla possibilità d'ingresso diretto in D3;

Dato atto che l'accesso all'impiego regionale è attualmente disciplinato dal Regolamento regionale 2 novembre 2015 n. 3, recante "Regolamento in materia di accesso all'impiego regionale" emanato sulla base della previgente normativa e, pertanto, non conforme alle nuove disposizioni statali sopra richiamate, che hanno riformato la materia dell'accesso al lavoro nelle Pubbliche amministrazioni, introducendo l'utilizzo di nuove tecnologie digitali per semplificare le fasi concorsuali, anche tramite modalità telematiche a distanza;

Ritenuto, pertanto, necessario adeguare lo strumento regolamentare recante la disciplina in materia di accesso all'impiego regionale riformando e integrando le singole disposizioni in coerenza con le numerose norme introdotte negli ultimi anni dal legislatore statale, allo scopo di rendere lo svolgimento delle procedure selettive rispondenti alle esigenze sopravvenute anche a seguito dell'emergenza sanitaria;

Vista la proposta di Schema di regolamento che si allega al presente atto (Allegato 1) ed evidenziato che il complesso delle disposizioni ivi previste ha, in particolare, la finalità di:

1. recepire le principali novità apportate dal D.lgs. 75/2017 (cd Riforma Madia), sostituendo il concetto di posizione lavorativa con quello di professionalità, di dotazione organica con quello di Programmazione Triennale dei Fabbisogni di personale, completando il processo di adeguamento dell'ordinamento regionale al quadro normativo statale in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui al D.lgs. 165/2001;
2. recepire le novità promosse dal CCNL Funzioni Locali 2016-2018 in materia di classificazione del personale, che prevede l'accesso in categoria D unicamente in D1 e non più in D3;
3. dare attuazione alle recenti novità introdotte dal legislatore nazionale in materia di semplificazione delle procedure concorsuali e, in particolare, alla Legge n. 56/2019, al D.L. 34/2019 convertito con Legge n. 58/2019, al D.L. 104/2000 convertito con Legge n. 126/2000, al D.L. 34/2020 convertito con Legge n. 77/2020, al D.L. 44/2021 convertito con Legge n. 76/2021 e da ultimo al D.L. n. 80/2021 convertito con Legge n. 113/2021. Rientra tra le

novità, in particolare, recepire quanto previsto dal DPCM del 24 aprile 2020 in materia di compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla vigilanza delle procedure concorsuali e le novità introdotte dal Decreto Crescita (DL 34/2029) sul nuovo sistema di facoltà assunzionali basato sul rapporto spese di personale ed entrate, per enti virtuosi, ai fini della programmazione triennale dei fabbisogni di personale;

4. completare il processo di adeguamento dell'ordinamento regionale alle riforme nazionali intervenute nell'ultimo quinquennio in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni;

Dato atto che:

- lo schema di regolamento proposto sostituisce il regolamento regionale n. 3 del 2015 recante "Regolamento in materia di accesso all'impiego regionale" che viene, conseguentemente, abrogato;
- dello schema di regolamento è stata data informativa alle OO.SS. in data 09/09/2021;

Richiamata inoltre la propria deliberazione n. 199/2014, ed in particolare i punti 2) e 3) del dispositivo, in base ai quali, rispettivamente:

- le delibere di approvazione di Regolamenti di iniziativa della Giunta devono essere obbligatoriamente corredate, come allegato parte integrante, di una relazione illustrativa redatta a cura dell'Assessorato proponente (Allegato 2);
- le delibere di approvazione di Regolamenti di iniziativa della Giunta devono essere obbligatoriamente corredate, come allegato parte integrante, di una relazione tecnico-finanziaria redatta a cura dell'Assessorato proponente sulla base dei modelli standard (Allegato 3);

Visto, per quanto riguarda il potere di iniziativa di Leggi e Regolamenti, l'art. 49, comma 2, dello Statuto regionale, approvato con Legge regionale 31 marzo 2005, n. 13, che attribuisce la competenza alla Giunta regionale, salvo la competenza dell'Assemblea legislativa per l'espressione del parere, ai sensi dell'art. 28, comma 4, lett. n) dello Statuto regionale;

Acquisita l'intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea regionale come risulta dalla nota Prot. 09/09/2021.0837728.E;

Richiamate, inoltre, le seguenti deliberazioni:

- n. 2416 del 29/12/2008 ad oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e ss.mm.ii., per quanto applicabile;

- n. 56 del 25/01/2016 ad oggetto "Affidamento degli incarichi di direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della l. r. 43/2001";
- n. 702 del 16/2/2016 "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali - Agenzie - Istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe della stazione appaltante";
- n. 468 del 10/04/2017 ad oggetto "Il Sistema dei controlli interni della Regione Emilia-Romagna";
- n. 1059 del 3/7/2018 che ha approvato gli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali e Agenzie della Giunta regionale, di norma, fino al 31/10/2020, fra cui l'incarico di Responsabile del Servizio Sviluppo Risorse Umane e Organizzazione, conferito al Dott. Cristiano Annovi dall'1/7/2018 fino al 31/10/2020 con determinazione n. 9819 del 25/6/2018;
- n. 1123 del 16/7/2019 ad oggetto "Attuazione q (UE) 2016/679: definizione di competenze e responsabilità in materia di protezione dei dati personali. abrogazione appendice 5 della delibera di Giunta regionale n. 2416/2008 e ss.mm.ii.";
- n. 2018 del 28/12/2020 concernente l'affidamento degli Incarichi di Direttore Generale della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001 e ss. mm.ii;
- n. 2013 del 28/12/2020 avente ad oggetto "Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative dell'ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato, per fare fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell'IBACN", con cui la Giunta Regionale ha autorizzato i Direttori Generali e i Direttori di Agenzia e Istituto in carica a prorogare fino al 31/03/2021 gli incarichi dirigenziali conferiti su tutte le strutture regionali in scadenza il 31/12/2020;
- n. 111 del 28/1/2021 avente ad oggetto "Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023" ed in particolare l'allegato D) "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021";

Visto il D. Lgs. 14/3/2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Richiamate altresì:

- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385

del 21 dicembre 2017 relativa ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

- la propria deliberazione n. 852 del 31/5/2019, ad oggetto "Aggiornamenti organizzativi nell'ambito della Direzione generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni", che ha aggiornato, tra gli altri, la denominazione e la declaratoria del Servizio Sviluppo delle Risorse umane, Organizzazione e comunicazione di servizio (codice 00000312);
- n. deliberazione n. 771 del 25 maggio 2021, avente per oggetto "la revisione degli assetti organizzativi della Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni, della Direzione Generale Politiche Finanziarie e dell'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA)", con la quale, tra l'altro viene confermato, fino al 31/05/2024, l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e si autorizzano i Direttori Generali e i Direttori di Agenzia a conferire, nel rispetto dei criteri previsti nel Piano della Rotazione del Personale, gli incarichi dirigenziali in scadenza al 31/05/2021 fino al 31/05/2024, per tutte le posizioni che non presentano vincoli in materia di rotazione, ovvero, fino al 31.12.2021, gli incarichi sulle altre posizioni che presentano processi a rischio ai sensi della delibera 111/2021;
- la determinazione n. 10222 del 28/05/2021 "Conferimento incarichi dirigenziali e riallocazione posizioni organizzative nell'ambito della Direzione generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni" con la quale il Direttore generale della Direzione Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni, ha conferito gli incarichi dirigenziali e nell'ambito della stessa direzione;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore al "Bilancio, personale, patrimonio, riordino istituzionale", Paolo Calvano;

A voti unanimi e palesi

Delibera

- 1) di adottare lo schema di regolamento recante "Regolamento in materia di accesso all'impiego regionale", composto da 45 articoli, che si allega al presente atto (Allegato 1), corredato dalla relativa relazione illustrativa di accompagnamento (Allegato 2) e dalla scheda tecnico finanziaria (Allegato 3), parti integranti e sostanziali del presente atto;

- 2) di inviare lo schema di "Regolamento in materia di accesso all'impiego regionale" (Allegato 1), corredato dalla relativa Relazione illustrativa di accompagnamento (Allegato 2) e dalla scheda tecnico finanziaria (Allegato 3), all'Assemblea legislativa per l'espressione del parere, ai sensi dell'art. 28 comma 4, lett. n) dello Statuto regionale;
- 3) di dare atto che lo schema di regolamento proposto sostituirà il regolamento regionale del 2 novembre 2015 n. 3 recante "Regolamento in materia di accesso all'impiego regionale" che viene, conseguentemente, abrogato;
- 4) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà alle pubblicazioni ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.

Allegato 1

Schema di “REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO ALL'IMPIEGO REGIONALE”

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Principi generali e ambito di applicazione*
- Art. 2 - Requisiti generali per l'accesso*
- Art. 3 - Programmazione delle procedure concorsuali e relativi criteri*

Capo II - PROCEDURE CONCORSUALI

- Art. 4 - Modalità di accesso per concorso pubblico*
- Art. 5 - Procedura concorsuale per l'accesso alla qualifica dirigenziale*

TITOLO II - COMMISSIONI ESAMINATRICI

Capo I - COSTITUZIONE, COMPETENZE E AMBITI DI RESPONSABILITÀ DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI

- Art. 6 - Disposizioni generali*
- Art. 7 - Modalità di costituzione e di individuazione degli esperti*
- Art. 8 - Competenze e responsabilità*
- Art. 9 - Incompatibilità*
- Art. 10 - Decadenza e dimissioni*
- Art. 11 - Sostituzioni*
- Art. 12 - Sottocommissioni*
- Art. 13 - Comitato di vigilanza*

Capo II - COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI

- Art. 14 - Criteri per la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese dei componenti delle commissioni esaminatrici*

TITOLO III –PROCEDURE CONCORSUALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

Capo I - AVVIO PROCEDURE CONCORSUALI

- Art. 15 - Contenuti del bando*
- Art. 16 - Categorie riservatarie e preferenze*
- Art. 17 - Riserva a favore del personale interno ai fini della progressione di carriera*
- Art. 18 - Pubblicità delle procedure concorsuali*
- Art. 19 - Domanda di ammissione*
- Art. 20 - Termini per la presentazione della domanda*
- Art. 21 - Ammissione con riserva*
- Art. 22 - Termini delle procedure concorsuali*

Capo II - SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI

- Art. 23 - Avvio dei lavori*
- Art. 24 - Preselezione*
- Art. 25 - Corso – concorso*
- Art. 26 - Convocazione dei candidati alle prove d'esame*
- Art. 27 - Personale di sorveglianza*
- Art. 28 - Predisposizione delle prove*
- Art. 29 - Ausili*
- Art. 30 - Valutazione delle prove*
- Art. 31 - Valutazione dei titoli*
- Art. 32 - Valutazione di particolari esperienze professionali*
- Art. 33 - Svolgimento delle prove scritte*
- Art. 34 - Svolgimento delle prove tecniche o pratico-attitudinali*
- Art. 35 - Svolgimento delle prove orali*
- Art. 36 - Conclusione dell'attività della commissione*
- Art. 37 - Conclusione della procedura concorsuale*

Art. 38 - Procedura di assunzione

Art. 39 - Modalità semplificate di svolgimento delle prove concorsuali

TITOLO IV - ALTRE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO

Art. 40 - Assunzioni con avviamento degli iscritti alle liste di collocamento

Art. 41 - Assunzioni riservate a categorie protette

Art. 42 - Assunzioni con contratto di formazione e lavoro e relativa trasformazione

Art. 43 - Modalità di attuazione di concorsi unici tra la Regione ed altre amministrazioni

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 44 - Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di notorietà rese dai candidati

Art. 45 - Disposizioni finali

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Principi generali e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione del comma 1 dell'articolo 15 della L.R. 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), le procedure per l'accesso all'impiego regionale con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche per l'area dirigenziale, a copertura di posti vacanti e programmati, negli organici del personale dell'Ente, in relazione a:

- a) requisiti per l'accesso all'impiego regionale;
- b) individuazione delle funzioni per le quali è necessario il possesso della cittadinanza italiana;
- c) modalità di costituzione delle commissioni esaminatrici, nel rispetto di quanto sancito dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e dalla normativa vigente, nel rispetto del principio delle pari opportunità e della parità di genere loro competenze e responsabilità; nonché criteri di determinazione dei compensi e dei rimborsi spese dei relativi componenti;
- d) criteri di redazione dei bandi e modalità di svolgimento delle procedure di selezione fino all'approvazione della graduatoria, comprese le forme di pubblicazione di tali atti;
- e) modalità per l'attuazione, previa convenzione, di concorsi unici tra gli Enti del Sistema delle Amministrazioni Regionali e le altre Pubbliche Amministrazioni.

2. Le procedure di accesso nell'Amministrazione regionale sono le seguenti:

- a) concorso pubblico, anche con le modalità del corso-concorso, con eventuale riserva di posti, per il personale dei ruoli regionali, non superiore al cinquanta per cento;
- b) avviamento degli iscritti alle liste di collocamento, nei casi previsti dalla legge, per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità;
- c) assunzioni riservate a categorie protette, secondo le modalità previste dalla legge;
- d) mobilità da altre Amministrazioni pubbliche;
- e) chiamata diretta, nei casi tassativi e nei limiti previsti dalla legge.

3. Le procedure di cui al comma 2 si svolgono con modalità che garantiscano:

- a) imparzialità, trasparenza, semplificazione, economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;
- b) sistemi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
- c) rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne in materia di accesso al lavoro.

4. Ai concorsi pubblici si applicano le vigenti normative statali in materia di riserve di posti per particolari categorie di soggetti, ferma restando la riserva per il personale dell'Ente di cui all'art. 17 del presente regolamento.

5. Le procedure di accesso di cui al comma 2, lettere a), b) e c) sono indette dal Direttore generale competente in materia di personale presso la Giunta.

6. L'accesso alle professionalità dell'area non dirigenziale, mediante le procedure di cui al comma 2 lettere a), b), c) ed e), comporta la classificazione nella posizione economica iniziale dei profili professionali di categoria B, C e D; per la Regione, l'accesso, tramite procedura selettiva pubblica, alla categoria B avviene nei profili di posizione economica iniziale B3.

7. Il presente regolamento si applica alla Regione e agli enti di cui all'art. 1 comma 3 bis, lett. c) della L.R. n. 43/2001.

8. I provvedimenti relativi sono adottati dagli enti regionali di cui all'art. 1 comma 3 bis, lett. c) della L.R. n. 43/2001, secondo le competenze previste dai rispettivi ordinamenti.

Art. 2 - Requisiti generali per l'accesso

1. Per accedere all'impiego regionale è necessario possedere i seguenti requisiti generali:
 - a) godimento dei diritti civili e politici;
 - b) assenza di condanne penali definitive per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro II del Codice Penale;
 - c) non essere stati licenziati per motivi disciplinari da una pubblica amministrazione di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001;
 - d) aver raggiunto la maggiore età e non aver raggiunto il limite massimo previsto per il collocamento a riposo d'ufficio;
 - e) idoneità fisica all'impiego; il bando può indicare eventuali incompatibilità alla copertura di specifiche posizioni lavorative;
 - f) essere in possesso dei seguenti titoli di studio:
 - 1) per l'accesso alla categoria B, profilo di posizione economica iniziale B3: scuola dell'obbligo ed eventuale requisito professionale;
 - 2) per l'accesso alla categoria C: diploma di maturità;
 - 3) per l'accesso alla categoria D: diploma di laurea almeno triennale; eventuale abilitazione professionale.
2. Si richiede il requisito della cittadinanza italiana per l'accesso ai posti di qualifica dirigenziale.
3. I candidati che non hanno cittadinanza italiana, fermo restando il possesso degli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica, devono:
 - a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza, fatte salve le situazioni giuridiche tutelate dall'ordinamento italiano nel rispetto del diritto internazionale;
 - b) possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana; tale requisito è accertato nel corso delle prove;
 - c) per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, essere in regola con le vigenti norme in materia di soggiorno nel territorio italiano.
4. I candidati che hanno conseguito titoli di studio presso istituti esteri devono essere in possesso del provvedimento di riconoscimento previsto dalla vigente normativa.
5. Se la professionalità prevista nel bando lo richiede, la procedura selettiva può prevedere il possesso di ulteriori requisiti.
6. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione stabilito nel bando e permanere al momento dell'assunzione. Relativamente ai requisiti di cui ai commi 3, lett. c) e 4, il bando potrà stabilire un termine diverso. In tal caso il candidato dovrà aver presentato presso la competente Autorità, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione, l'istanza per il riconoscimento previsto dalla vigente normativa. Per il requisito di cui al comma 3 lett. c) il provvedimento relativo al permesso di soggiorno sul territorio italiano può essere presentato al momento dell'assunzione.
7. Con provvedimento motivato l'amministrazione potrà disporre, in qualsiasi momento, anche successivamente all'espletamento delle procedure selettive, l'esclusione dei candidati privi dei requisiti sopra descritti.
8. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica, salvo contrarie disposizioni di legge, sono equiparati ai cittadini italiani.

Art. 3 - Programmazione delle procedure concorsuali e relativi criteri

1. La Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, congiuntamente alla programmazione dei fabbisogni di personale di cui all'art. 11 della L.R. n. 43 del 2001, approva il piano delle procedure concorsuali.
2. Per valorizzare le competenze professionali sviluppate dal personale regionale ai fini della progressione di carriera, il piano di cui al comma 1 è adottato nel rispetto di quanto segue:
 - a) una percentuale, comunque non superiore al cinquanta per cento dei posti da coprire - all'interno del pubblico concorso - può essere riservata alla valorizzazione del personale regionale in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso dall'esterno e con almeno due anni di anzianità di servizio con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nella categoria immediatamente inferiore maturata negli organici della Regione Emilia-Romagna;
 - b) nei concorsi per la copertura di un solo posto non si applica la quota di riserva.

Capo II

PROCEDURE CONCORSUALI

Art. 4 - Modalità di accesso per concorso pubblico

1. Le procedure concorsuali per il personale da inquadrare nelle categorie B, C e D, di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), possono svolgersi:
 - a) per esami;
 - b) per titoli;
 - c) per titoli ed esami;
 - d) per corso-concorso.
2. L'accesso alla qualifica unica dirigenziale avviene a seguito di procedura concorsuale per esami, per titoli ed esami o corso-concorso.
3. Le procedure concorsuali prevedono lo svolgimento di una delle seguenti prove ovvero una combinazione delle stesse:
 - a) prova scritta con contenuto teorico o pratico-attitudinale, predisposta anche in forma di test a risposta chiusa, quesiti, elaborazioni grafiche, da espletare anche mediante utilizzo di computer, o una combinazione delle forme precedenti;
 - b) prova tecnica o pratico-attitudinale;
 - c) prova orale o colloquio.
4. Il corso-concorso è costituito da una procedura di selezione per l'ammissione ad un corso di formazione secondo le modalità di cui al successivo art. 25.
5. Le procedure concorsuali per la copertura di posizioni vacanti nelle categorie C, D e nella qualifica unica dirigenziale, avuto a riferimento le caratteristiche delle professionalità da coprire, devono prevedere anche l'accertamento delle conoscenze digitali relativamente alle tecnologie più diffuse nell'Ente e di almeno una lingua straniera.
6. Le procedure concorsuali possono prevedere:
 - a) forme di preselezione che possono essere predisposte anche da soggetti specializzati in selezione del personale;
 - b) un'adeguata valorizzazione delle esperienze lavorative e formative maturate presso l'Ente.

Art. 5 - Procedura concorsuale per l'accesso alla qualifica dirigenziale

1. La procedura concorsuale per la copertura di posizioni nella qualifica unica dirigenziale è finalizzata a verificare e valorizzare prioritariamente le conoscenze e le competenze tecniche e manageriali, nonché le attitudini e le potenzialità possedute dai candidati.
2. Possono accedere agli organici regionali nella qualifica dirigenziale coloro che sono in possesso dei requisiti generali di cui al precedente articolo 2, comma 1, lett. a), b), c), d), e), e dei seguenti requisiti specifici:
 - a) cittadinanza italiana;
 - b) possesso del diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica o laurea magistrale, nuovo ordinamento;
 - c) cinque anni di esperienza professionale maturata nelle Amministrazioni pubbliche in categorie per l'accesso alle quali è previsto il diploma di laurea. I singoli bandi di concorso possono assimilare alle esperienze maturate nella pubblica amministrazione, quelle, almeno di durata quinquennale, maturate negli enti di diritto pubblico o nelle aziende pubbliche o private.
3. Non è possibile l'affidamento di incarichi amministrativi di vertice, di incarichi dirigenziali che comportino competenze di amministrazione e di gestione o incarichi dirigenziali presso le strutture di diretta collaborazione politica, nei casi preclusi per inconferibilità e incompatibilità dal D.lgs. 8 aprile 2013 n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) e disciplinati con atti amministrativi regionali di attuazione della normativa nazionale.
4. Relativamente agli incarichi di cui al comma 3, i bandi delle relative procedure concorsuali prevedono come requisiti specifici l'assenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.lgs. 39/2013.

TITOLO II

COMMISSIONI ESAMINATRICI

Capo I

COSTITUZIONE, COMPETENZE E AMBITI DI RESPONSABILITÀ DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI

Art. 6 - Disposizioni generali

1. La commissione esaminatrice di procedura concorsuale è formata da esperti di provata competenza in possesso di professionalità adeguata in relazione alla posizione messa a concorso; può essere integrata da uno o più esperti in lingua straniera, informatica ed eventuali ulteriori materie speciali ove previste. Nello stesso provvedimento costitutivo è individuato il soggetto che svolge le funzioni di segretario.
2. La commissione deve essere costituita nel rispetto della parità di genere, con riferimento alla riserva prevista dall'art. 57, comma 1 lettera a) del D.lgs. 165/2001, salvo motivata impossibilità, da esplicitarsi nel provvedimento di nomina.
3. Non possono fare parte della commissione, o svolgere compiti di segreteria, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro II del Codice penale.

Art.7 - Modalità di costituzione e di individuazione degli esperti

1. Gli esperti che compongono la commissione esaminatrice sono nominati dal Direttore Generale competente in materia di personale presso la Giunta, su proposta del Responsabile del Servizio competente in materia di personale della Giunta Regionale.
2. Possono essere proposti come membri, previa valutazione del curriculum, dipendenti di Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i dipendenti dell'Amministrazione regionale, anche in quiescenza da non più di quattro anni alla data di pubblicazione del bando di concorso, ovvero soggetti esterni, segnalati da enti, associazioni o organismi consultati a tal fine, o che si siano proposti per lo svolgimento della funzione. Il curriculum è valutato con riferimento alle professionalità oggetto della procedura.
3. I componenti della commissione esaminatrice che siano dipendenti pubblici non possono risultare inquadrati in categorie inferiori a quella oggetto della selezione bandita.
4. La commissione esaminatrice nelle procedure concorsuali per l'accesso alla qualifica dirigenziale è composta da un numero dispari di membri non inferiore a tre. Almeno uno dei membri deve essere un esperto in tecniche di osservazione, selezione e valutazione, anche comparativa, delle capacità, delle attitudini e delle motivazioni individuali del personale.
5. La commissione esaminatrice nelle procedure concorsuali per l'accesso alle categorie previste dal CCNL di comparto è composta da un numero dispari di membri non inferiore a 3. Nelle procedure selettive per l'individuazione di professionalità della categoria D, può essere prevista la nomina di un membro esperto in tecniche di osservazione, selezione e valutazione, anche comparativa, delle capacità, delle attitudini e delle motivazioni individuali del personale.
6. I membri esperti in tecniche di osservazione, selezione e valutazione, anche comparativa, delle capacità, delle attitudini e delle motivazioni individuali del personale possono essere scelti tra partner e responsabili di società certificate in metodologia e procedure di selezione e valutazione del personale.
7. Laddove i componenti della commissione esaminatrice non siano in possesso di comprovate competenze anche in lingua straniera o in informatica nonché in eventuali ulteriori materie speciali ove previste, con le stesse modalità indicate nel primo comma, possono essere nominati ulteriori membri esperti, che vanno ad integrare la commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7, comma 1 del presente Regolamento.
8. Il Presidente è nominato fra i dirigenti pubblici, compresi i docenti universitari, anche in quiescenza da non più di quattro anni alla data di pubblicazione del bando. In caso di cessazione dal servizio per accedere ad un trattamento pensionistico, il presidente della commissione continua a svolgere le funzioni fino al termine della procedura, salvo il sopravvenire di cause di incompatibilità.

9. Le funzioni di segretario sono svolte, di norma, da un dipendente dell'Ente, in possesso di adeguata professionalità, individuato nel provvedimento di nomina della commissione. Tali funzioni possono essere attribuite anche ad un membro della commissione.

10. Qualora si rendesse necessaria la sostituzione di un componente o del segretario si procede con le stesse modalità previste per la nomina della commissione. Nel provvedimento di nomina possono essere altresì individuati i supplenti dei membri della commissione e del segretario.

11. I Presidenti ed i segretari nominati sono tenuti a partecipare alle attività informative appositamente previste dall'Amministrazione per lo svolgimento della funzione.

12. Ferme restando le altre cause di inconferibilità o di incompatibilità previste dalla legislazione vigente, la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego, comunque determinata, è causa di esclusione dalla nomina del dipendente, anche in quiescenza, a presidente o componente di una commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego.

Art. 8 - Competenze e responsabilità

1. La commissione opera secondo criteri di imparzialità e correttezza. I componenti e il segretario sono tenuti a garantire la riservatezza sulle operazioni effettuate e sulle decisioni adottate.

2. La commissione, quale organo collegiale perfetto, opera con la contestuale presenza di tutti i componenti. Le sedute potranno essere svolte anche a distanza mediante l'ausilio di sistemi di videoconferenza con modalità che assicurino le necessarie misure di sicurezza e a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati in modo certo e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Le decisioni della commissione sono assunte a maggioranza assoluta. È esclusa la possibilità da parte dei componenti di astenersi.

3. Ogni seduta della commissione deve essere verbalizzata. Ciascun commissario può chiedere la verbalizzazione di eventuali osservazioni. I componenti e il segretario sottoscrivono il verbale e in caso di persistente rifiuto alla sottoscrizione, il Presidente ne dà atto e informa immediatamente il responsabile del procedimento.

4. È ammessa l'assenza temporanea di uno dei commissari nello svolgimento di attività che non comportano decisioni o valutazioni, nonché durante le prove scritte o a contenuto tecnico-pratico. Dell'assenza temporanea deve essere fatta menzione nel verbale.

5. Il Presidente convoca la commissione, ne coordina i lavori e svolge un'attività di impulso.

6. Il segretario redige i verbali delle sedute della commissione; è responsabile della custodia degli atti della procedura e provvede alle convocazioni ed alle comunicazioni, in conformità alle indicazioni impartite dal Presidente.

7. Gli esperti aggiunti hanno le medesime responsabilità degli altri membri della commissione limitatamente ai giudizi da esprimere nella materia di loro competenza.

Art. 9 - Incompatibilità

1. I membri della commissione non devono essere componenti degli organi di direzione politica dell'Ente, non devono ricoprire cariche politiche, essere rappresentanti sindacali in qualità di dirigenti o componenti delle rappresentanze sindacali unitarie o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali, né dalle associazioni professionali. L'assenza di incompatibilità deve essere dichiarata dall'interessato prima della nomina.

2. Costituiscono cause di incompatibilità allo svolgimento della funzione di commissario e di segretario, il trovarsi in una delle seguenti situazioni nei confronti dei commissari o dei candidati:

a) grave inimicizia;

b) l'essere coniuge o convivente;

c) l'essere unito da vincolo di parentela o affinità fino al IV grado compreso;

d) ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza avuto a riferimento le cause di astensione di cui all'art. 51 del Codice di procedura civile.

3. I membri della commissione e il segretario per i quali, successivamente alla nomina, intervenga una delle situazioni di incompatibilità previste ai commi precedenti, hanno l'obbligo di dimettersi, con conseguente loro sostituzione.

Art. 10 - Decadenza e dimissioni

1. È causa di decadenza dall'incarico di membro della commissione o di segretario, il verificarsi di una delle seguenti situazioni:

- a) incompatibilità previste dall'articolo 9;
- b) l'assenza ingiustificata da una o più sedute della commissione;
- c) la sospensione dal servizio in esito a procedimento disciplinare o a causa di procedimento penale, ai sensi del Contratto collettivo nazionale di lavoro vigente o di legge;
- d) il mancato rispetto degli obblighi e doveri inerenti ai lavori della commissione;
- e) il sopravvenire di una condanna, anche non passata in giudicato, per uno o più reati previsti nel capo I del titolo II del libro II del Codice penale.

2. Le dimissioni dalla nomina di membro della commissione o di segretario sono ammesse solo per giustificato motivo.

3. La decadenza dall'incarico di membro della commissione esaminatrice e di segretario è pronunciata con provvedimento del Direttore Generale che ha provveduto alla nomina, al verificarsi delle situazioni di cui al comma 1.

Art. 11 - Sostituzioni

1. In caso di dimissioni o di decadenza di un membro della commissione o del segretario, o di indisponibilità di un membro supplente qualora già indicato, si procede alla sua individuazione a norma dell'art. 7. L'attività della commissione resta sospesa per il tempo necessario ad effettuare la sostituzione. Tutte le operazioni espletate in precedenza conservano validità.

2. In caso di impedimento del segretario verificatosi durante lo svolgimento di una prova o di una seduta della commissione o in un momento immediatamente precedente, tale da non consentire la sua tempestiva sostituzione, il Presidente assegna le funzioni ad uno dei componenti, che provvede alla verbalizzazione ed alla custodia degli atti.

Art. 12 - Sottocommissioni

1. Qualora il numero dei candidati ammessi o le modalità di svolgimento della procedura lo rendano opportuno, possono essere nominate, con la stessa modalità prevista per la commissione, una o più sottocommissioni, composte dallo stesso numero di membri della commissione, unico restando il Presidente, oltre ad un eventuale segretario aggiunto. I componenti partecipano alla determinazione dei criteri di valutazione dei titoli, e svolgono le successive fasi di correzione e valutazione delle prove e dei titoli secondo la ripartizione organizzativa decisa dal Presidente.

2. La nomina di sottocommissioni può essere prevista anche per l'espletamento della sola prova preselettiva.

3. La graduatoria finale è unica.

Art. 13 - Comitato di vigilanza

1. Nel caso in cui le preselezioni o le prove scritte o tecnico pratiche di selezione abbiano luogo contestualmente in più sedi, anche collegate in videoconferenza con la commissione, il Responsabile del Servizio competente può nominare un comitato di vigilanza composto da dipendenti regionali che svolge, nelle diverse sedi e limitatamente alla durata delle prove, le stesse attività della commissione.

2. Il comitato è presieduto da un membro della commissione. Il membro della commissione che presiede il comitato, può operare a distanza tramite collegamenti telematici o in videoconferenza.

3. I componenti del comitato si attengono alle disposizioni impartite dal Presidente ed assumono gli stessi doveri e le stesse responsabilità dei componenti della commissione.

4. Eventuali irregolarità riscontrate nello svolgimento delle prove devono essere segnalate alla commissione per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

5. Qualora le prove siano svolte dai candidati a distanza e in collegamento con piattaforme telematiche, il comitato di vigilanza può assistere la commissione nelle funzioni di controllo a distanza dell'operato dei candidati.

Capo II

COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI

Art. 14 - Criteri per la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese dei componenti delle commissioni esaminatrici

1. I compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici sono disciplinati dalla Giunta regionale nel rispetto dei criteri generali fissati dalle norme nazionali e tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a) previsione di un compenso base in relazione alla categoria o qualifica dei posti messi a concorso e del numero complessivo dei candidati ammessi alla selezione;
 - b) previsione di un compenso a candidato correlato:
 - 1) alla categoria dei posti messi a concorso;
 - 2) al numero dei candidati esaminati;
 - 3) alla complessità della procedura concorsuale anche con riferimento al livello di automazione delle singole prove.
2. Il compenso di cui alla lettera b) del comma 1 può variare da un importo minimo ad un importo massimo a candidato. Tale compenso unitario è stabilito in maniera decrescente in funzione all'aumento del numero dei candidati.
3. Qualora le modalità concorsuali prevedano più di una selezione, esse sono considerate autonomamente ai fini del calcolo del compenso legato al numero di candidati esaminati.
4. I compensi di cui al comma 1 spettano ai dirigenti e ai dipendenti regionali nonché ai soggetti esterni, nominati come componenti esperti, presidenti o segretari delle commissioni. Ai dipendenti regionali, anche con qualifica dirigenziale, non sono riconosciuti i compensi per ogni seduta svolta in orario di lavoro.
5. Per i membri esperti che integrino la commissione, di cui all'art. 7, è riconosciuto un compenso calcolato con riferimento al numero di candidati esaminati, oltre ad una quota pari a un terzo del compenso base.
6. Ai componenti delle commissioni di concorso è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio secondo le modalità previste per i dirigenti regionali.

TITOLO III

PROCEDURE CONCORSUALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

Capo I

AVVIO PROCEDURE CONCORSUALI

Art. 15 - Contenuti del bando

1. Il bando d'indizione della procedura concorsuale deve indicare:
 - a) la tipologia di selezione prevista;
 - b) il numero dei posti da coprire;
 - c) la classificazione e le specifiche inerenti la professionalità oggetto della selezione;
 - d) le percentuali di posti riservati da leggi a favore di determinate categorie;
 - e) i requisiti specifici per l'ammissione alla procedura concorsuale e per l'accesso all'impiego;
 - f) le modalità di svolgimento della procedura concorsuale e dell'eventuale preselezione;
 - g) le materie oggetto di esame e tipologia delle prove;
 - h) i criteri di ammissione alle prove o al corso -concorso e punteggi attribuibili;
 - i) i titoli valutabili e i criteri di valutazione;
 - j) le modalità di costituzione della commissione esaminatrice e di eventuali sottocommissioni;
 - k) i contenuti, le modalità e i termini per la presentazione della domanda di ammissione e di eventuali integrazioni;
 - l) le modalità per la richiesta di eventuali ausili e tempi aggiuntivi nello svolgimento delle prove, da parte di portatori di handicap;
 - m) il termine per la presentazione del provvedimento di riconoscimento previsto dalla normativa vigente, da parte dei candidati che hanno conseguito il titolo di studio presso istituti esteri;
 - n) i titoli che danno luogo a precedenza o preferenza a parità di punteggio;
 - o) le modalità di formazione della graduatoria;
 - p) le modalità di controllo delle autocertificazioni;
 - q) le modalità di comunicazione con i candidati;

- r) il responsabile del procedimento;
- s) le modalità di assunzione, il CCNL di riferimento e il trattamento economico;
- t) l'informativa in merito al trattamento dei dati personali;
- u) il riferimento alle normative vigenti in materia di parità e pari opportunità fra uomini e donne per l'accesso all'impiego e al relativo trattamento economico;
- v) l'ammontare e le modalità di versamento della tassa d'iscrizione, se prevista;
- w) ogni altra informazione necessaria per la partecipazione dei soggetti interessati compresa l'autorità dinnanzi alla quale è possibile promuovere l'eventuale ricorso.

Art. 16 - Categorie riservatarie e preferenze

1. Nei bandi di concorso, le riserve dei posti previste da leggi speciali nazionali in favore di particolari categorie di soggetti, nonché quelle previste a favore del personale interno, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a selezione.
2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, la stessa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria degli aventi diritto, fatte salve le riserve di legge.
3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine:
 - a) riserva dei posti a favore delle categorie protette, nei limiti delle quote d'obbligo e con le modalità previste dalla normativa vigente;
 - b) riserva dei posti a favore dei militari delle Forze Armate nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente;
 - c) riserva dei posti a favore del personale interno.
4. I posti non attribuiti in sede di riserva saranno attribuiti ai non riservatari.
5. Nel caso di candidati classificatisi in graduatoria a parità di punteggio, si applica come titolo di preferenza la minore età anagrafica, ai sensi dell'art. 2, comma 9, della L. 16 giugno 1998, n. 191 (*Modifiche ed integrazioni alle L. 15 marzo 1997, n. 59, e L. 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica.*).

Art. 17 - Riserva a favore del personale interno ai fini della progressione di carriera

1. Nel rispetto di quanto stabilito all'art. 3, comma 2, lettera a), nelle procedure concorsuali può essere prevista la riserva di posti per il personale dipendente dell'Ente con contratto a tempo indeterminato, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti messi a concorso, al fine di riconoscere e valorizzare le competenze professionali sviluppate dal personale regionale.
2. Per fruire dell'applicazione della riserva, il personale dell'Ente assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato deve essere in possesso dei requisiti generali previsti per l'accesso dall'esterno, di cui all'art. 2, e deve essere classificato nella categoria immediatamente inferiore a quella del posto oggetto del concorso; deve inoltre aver maturato, nella stessa categoria, un'anzianità di servizio con contratto a tempo indeterminato presso l'Ente di almeno due anni.
3. La riserva opera sul numero dei posti messi a concorso con arrotondamento all'unità inferiore ed è esclusa in caso di concorso per la copertura di un unico posto vacante.
4. In relazione alle caratteristiche dei posti messi a concorso, nei bandi possono essere stabiliti gli ulteriori requisiti culturali e professionali da richiedersi al personale dipendente dell'Ente al fine dell'applicazione della riserva, anche valorizzando l'esperienza maturata almeno negli ultimi due anni. A tal fine possono essere utilizzate informazioni disponibili nelle banche dati dell'Amministrazione regionale.
5. Tutti i requisiti e i titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.
6. I candidati interni, aventi diritto a riserva, che si collocano tra i vincitori del concorso pubblico per merito sono comunque computati ai fini della copertura dei posti riservati.
7. I requisiti minimi di cui al comma 2 si applicano anche in tutte le ipotesi di procedure selettive riservate al personale

dipendente dell'Ente, indette sulla base di norme speciali o transitorie.

Art. 18 - Pubblicità delle procedure concorsuali

1. Le procedure concorsuali sono indette dal Direttore Generale competente in materia di personale della Giunta regionale.
2. Le procedure concorsuali sono pubblicizzate nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico; sui siti Internet ed intranet dell'Ente; sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, anche solo per estratto.
3. In relazione alla complessità delle procedure e alle caratteristiche delle posizioni da coprire o alla prevedibile difficoltà di reperire le professionalità ricercate, l'amministrazione regionale può ricorrere ad ulteriori forme aggiuntive di pubblicizzazione.

Art. 19 - Domanda di ammissione

1. La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata in conformità alle previsioni del bando ed è presentata in modalità telematica.
2. La domanda deve riportare tutte le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti che il candidato è tenuto a fornire, conformemente alle prescrizioni del bando.
3. Il bando deve prevedere la compilazione e trasmissione della domanda di ammissione al concorso mediante l'utilizzo di mezzi telematici entro il termine fissato nel bando stesso. Il termine per la presentazione della domanda è perentorio. Nel bando saranno individuate le modalità per garantire assistenza ai candidati anche al fine di agevolare la trasmissione della domanda.
4. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione di comunicazioni causata dalla mancata o inesatta indicazione degli indirizzi, o contatti, nella domanda, dalla mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, dal loro malfunzionamento ovvero da eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
5. Le domande pervenute secondo modalità diverse da quelle disposte dal bando sono irricevibili fatti salvi i casi previsti dal bando in cui sia impossibile usufruire della modalità telematica.

Art. 20 - Termini per la presentazione della domanda

1. Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso non può essere inferiore a quindici giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione, per estratto, del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. È facoltà dell'Amministrazione prorogare o riaprire il termine fissato nel bando per le procedure concorsuali pubbliche qualora il numero delle domande pervenute sia inferiore al triplo dei posti messi a concorso. Il relativo provvedimento deve essere pubblicizzato con le stesse modalità stabilite per il bando. Restano valide le domande presentate in precedenza, con facoltà per i candidati di integrare le dichiarazioni prodotte entro il nuovo termine.

Art. 21 - Ammissione con riserva

1. Nelle procedure concorsuali pubbliche il Responsabile del Servizio competente può ammettere alla prima prova, ivi compresa la preselezione, tutti i candidati che abbiano presentato domanda nei termini. Il possesso dei requisiti previsti dal bando sarà, in tale caso, verificato solo con riferimento ai candidati risultati idonei ed ammessi alla prova successiva.
2. Qualora la domanda risulti parzialmente priva della dichiarazione del possesso di taluno dei requisiti, il Responsabile del procedimento ne chiede l'integrazione all'interessato entro i termini fissati dal bando.
3. Sono esclusi i candidati che non abbiano presentato l'integrazione richiesta e coloro che abbiano reso dichiarazioni dalle quali risulta in modo evidente la mancanza di un requisito richiesto dal bando.

Art. 22 - Termini delle procedure concorsuali

1. Le procedure concorsuali devono essere concluse, con l'adozione del provvedimento di approvazione della

graduatoria finale, entro i seguenti termini massimi:

- a) procedure concorsuali pubbliche per le categorie C e D e per l'area della dirigenza: sei mesi;
- b) procedure concorsuali pubbliche nella categoria B: due mesi.

2. Detti termini decorrono dalla data della prima prova, compresa la preselezione, ovvero dall'insediamento della commissione nel caso di selezione per soli titoli, ovvero dalla data della prova di ammissione al corso-concorso.

3. Il termine del procedimento può essere motivatamente prorogato.

Capo II

SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI

Art. 23 - Avvio dei lavori

1. I componenti della commissione esaminatrice e il segretario, prima di iniziare i lavori, prendono visione dell'elenco dei candidati ammessi e verificano l'insussistenza delle cause di incompatibilità, sottoscrivendo apposita dichiarazione.

2. Analoga dichiarazione è sottoscritta dai componenti della sottocommissione, dai membri aggiunti e dai supplenti, qualora intervengano.

3. La commissione avvia i lavori con il seguente ordine:

- a) esamina il bando, le norme regolamentari, gli indirizzi e le direttive impartite in materia;
- b) stabilisce, in relazione al numero delle domande presentate e se non è già stabilito nel bando, se e con quali modalità organizzative svolgere la preselezione;
- c) prende atto del termine massimo previsto per il procedimento e stabilisce, in accordo con il Responsabile del procedimento, il termine per la consegna della graduatoria finale di merito;
- d) stabilisce, se non sono previsti nel bando, il diario e la sede delle prove;
- e) avvia la discussione per definire i criteri e le modalità per la valutazione dei titoli e per l'espletamento delle prove di selezione.

Art. 24 - Preselezione

1. La preselezione può essere svolta:

- a) prima dell'insediamento della commissione esaminatrice. La preselezione sarà espletata da un soggetto esterno specializzato in selezione del personale individuato dall'Ente con le modalità previste dalla normativa vigente in materia;
- b) dopo l'insediamento della commissione esaminatrice. La preselezione sarà effettuata dalla commissione direttamente o, qualora lo ritenga opportuno, con il supporto, in tutto o in parte, di un soggetto esterno specializzato la cui individuazione resta di competenza dell'Ente.

2. Il soggetto esterno specializzato è tenuto al rispetto delle direttive impartite dalla commissione che adotterà adeguate modalità di controllo per assicurare il buon andamento della procedura.

3. I candidati collocati in posizione utile al termine della preselezione sono ammessi alla prova successiva con provvedimento del Responsabile del Servizio competente.

Art. 25 - Corso-concorso

1. Il corso-concorso consiste nell'ammissione, previa selezione, ad un percorso formativo con esame finale abbinato alla valutazione di titoli o ad ulteriori prove selettive. In relazione alle caratteristiche ed alla complessità della selezione l'esame finale del percorso formativo potrà essere svolto dalla commissione o dal soggetto esterno che ha curato la formazione, nel rispetto delle direttive impartite dall'Amministrazione.

2. I contenuti e la durata del percorso formativo sono definiti in relazione alle caratteristiche delle professionalità da coprire.

3. Il corso-concorso si conclude con la formulazione di una graduatoria di merito finalizzata all'assunzione dei vincitori, per la copertura dei posti previsti dal bando, avuto a riferimento quanto disposto dagli artt. 36 e 37.

Art. 26 - Convocazione dei candidati alle prove d'esame

1. I candidati vengono convocati, di norma, tramite avviso pubblico sul sito internet dell'Ente, da pubblicarsi nella data stabilita nel bando.
2. Detta convocazione può già essere contenuta nel provvedimento di indizione della procedura concorsuale.
3. Il calendario delle prove deve essere comunicato almeno venti giorni prima della data di svolgimento delle stesse.
4. Per assicurare maggiore celerità al procedimento, la convocazione alla prova scritta o alla prova tecnica o pratico-attitudinale può contenere anche la convocazione alla prova orale, nel rispetto del termine previsto. In relazione all'esiguità del numero dei candidati la commissione può stabilire di effettuare la prova orale nello stesso giorno dedicato alla prova scritta, tecnica o pratico-attitudinale.
5. Nella predisposizione del calendario delle prove si terrà conto dei giorni festivi e dei giorni di festività religiose secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
6. Qualora per cause di forza maggiore non sia possibile lo svolgimento di una o più prove, il Presidente della commissione comunica il rinvio, anche in forma orale, ai candidati presenti. In tal caso il segretario della commissione certifica la presenza dei candidati e gli stessi vengono riconvocati per sostenere la prova secondo il nuovo calendario. Non sono ammessi a sostenere la prova ulteriori candidati.

Art. 27 - Personale di sorveglianza

1. Nel caso in cui il numero dei candidati lo renda necessario, la commissione può essere coadiuvata da personale individuato dal Responsabile del Servizio competente, tra i dipendenti dell'Ente o soggetti esterni, per l'identificazione dei candidati, l'assistenza e la vigilanza nella sede delle prove. Detto personale osserva le direttive impartite dal Presidente della commissione per gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura concorsuale.

Art. 28 - Predisposizione delle prove

1. La commissione predisporre le prove da sottoporre ai candidati il giorno del loro svolgimento, immediatamente prima del loro inizio. La commissione può decidere di provvedere alla predisposizione delle prove con l'anticipo strettamente necessario adottando modalità idonee a garantirne la segretezza.
2. Prima dell'inizio della prova la commissione determina il tempo massimo per lo svolgimento e lo comunica ai candidati. I candidati vengono inoltre informati che durante la prova:
 - a) non devono comunicare tra loro, verbalmente o per iscritto, né mettersi in relazione con altri salvo che con i membri della commissione o con il personale di sorveglianza;
 - b) è ammessa la consultazione di testi o strumenti solo se preventivamente autorizzati dalla commissione e possono essere utilizzati solo materiali forniti dalla commissione.
3. Il concorrente che contravviene alle disposizioni impartite è escluso dalla prova, a giudizio insindacabile della commissione.
4. La commissione informa i candidati delle modalità con cui verranno comunicati gli esiti delle prove, i punteggi riportati, l'ammissione alle prove successive o la non ammissione.

Art. 29 - Ausili

1. Per il candidato portatore di handicap che ne abbia fatto richiesta sono predisposti, a cura dell'Ente, gli ausili ed i presidi logistici necessari per garantire parità di trattamento nel corso delle prove.
2. La commissione stabilisce, in tal caso, le modalità di svolgimento delle prove e gli eventuali tempi aggiuntivi necessari secondo criteri di ragionevolezza.
3. I soggetti addetti all'assistenza sono tenuti a prestare la dichiarazione di mancanza di incompatibilità di cui all'art. 9, a riprodurre fedelmente le indicazioni del candidato e ad osservare le direttive impartite dal Presidente di commissione.

Art. 30 - Valutazione delle prove

1. La commissione definisce i criteri e le modalità di valutazione delle prove prima dello svolgimento delle stesse, in modo da garantire uniformità di trattamento. Detti criteri, che devono essere verbalizzati, costituiscono la motivazione dei punteggi attribuiti.

2. Il punteggio attribuito a ciascuna prova risulta dalla media aritmetica dei voti espressi da ciascun commissario avente diritto al voto.

3. In ciascuna prova prevista dal concorso, il candidato deve conseguire il punteggio minimo definito nel bando pena esclusione dalle successive fasi. Nel caso di più prove, il bando deve prevedere le modalità con cui i singoli punteggi contribuiscono al punteggio finale.

4. Per i test a risposta multipla possono essere predisposte modalità automatizzate ed informatizzate di correzione.

Art. 31 - Valutazione dei titoli

1. Il bando può prevedere la valutazione di titoli culturali e professionali attinenti professionalità oggetto della selezione.

2. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli, ivi compreso quello attribuito alle particolari esperienze professionali, non può essere superiore al punteggio massimo complessivamente conseguibile nelle prove d'esame.

3. Nel caso di procedura selettiva per titoli ed esami la valutazione dei titoli precede, di norma, le prove d'esame e deve essere comunicata ai candidati prima dell'effettuazione delle prove. È tuttavia possibile effettuare la valutazione dei titoli dopo lo svolgimento delle prove scritte, prima dell'avvio della correzione.

Art. 32 - Valutazione di particolari esperienze professionali

1. Il bando di concorso, per titoli ed esami, può prevedere, con l'attribuzione di apposito punteggio, la valorizzazione di particolari esperienze professionali svolte presso l'Ente per almeno tre anni, non oltre gli ultimi dieci.

2. A tal fine il bando di concorso può prevedere l'esclusiva valutazione delle suddette esperienze ovvero l'attribuzione ad esse di un punteggio fino al doppio di quello previsto per analoghe esperienze svolte al di fuori dell'Ente. Il bando articolerà detto punteggio tenuto conto della specifica professionalità oggetto della selezione.

3. I periodi di servizio civile volontario e di effettivo servizio militare, se relativi ad attività attinenti alle posizioni lavorative oggetto del concorso, sono valutati come servizio prestato presso pubbliche amministrazioni.

4. I periodi di servizio civile volontario espletati ai sensi della normativa regionale vigente e che abbiano dato luogo alla registrazione della relativa dichiarazione di competenza sul "libretto formativo del cittadino" possono essere valorizzati, per la copertura di professionalità attinenti, con l'attribuzione di uno specifico punteggio aggiuntivo.

Art. 33 - Svolgimento delle prove scritte

1. La commissione formula almeno una terna di quesiti o tracce numerati e siglati da tutti i componenti della commissione, ciascuno chiuso in una busta priva di qualunque segno di riconoscimento.

2. La prova è sorteggiata da uno dei candidati presenti. Il Presidente stabilisce le modalità di comunicazione della prova sorteggiata e di quelle non estratte.

3. Qualora non si effettui l'immediata correzione degli elaborati, il segretario della commissione provvede alla custodia degli stessi, garantendone anche l'integrità, secondo le indicazioni impartite dal Presidente.

Art. 34 - Svolgimento delle prove tecniche o pratico-attitudinali

1. La commissione deve predisporre la prova in modo da assicurare a tutti i candidati l'uso degli stessi materiali, di macchine o strumenti che forniscano le medesime prestazioni e di ogni materiale necessario per lo svolgimento della prova stessa. La prova può svolgersi, se necessario, in più sedi e in date diverse.

2. Se la natura della prova lo consente, la valutazione può essere effettuata anche al termine della prova di ciascun candidato. In tale caso, al termine di ogni giornata devono essere affissi gli esiti relativi a tutti i candidati esaminati.

3. Nel verbale deve essere riportata una descrizione sintetica delle modalità di espletamento della prova del candidato e della valutazione attribuita.

4. Per le prove pratico-attitudinali possono essere utilizzate metodologie e standard riconosciuti finalizzati a valutare, anche in forma comparativa, le capacità, le attitudini e le motivazioni individuali dei candidati.

Art. 35 - Svolgimento delle prove orali

1. La commissione stabilisce l'ordine con il quale esaminare i candidati e ne dà comunicazione agli stessi. Detta comunicazione può essere effettuata, se il numero lo consente, anche immediatamente prima dell'inizio della prova.
2. Le prove si svolgono in locali aperti al pubblico. L'accesso è disciplinato secondo le modalità previste dal Presidente.
3. Il Presidente stabilisce le modalità più idonee per la formulazione di quesiti ai candidati. Il segretario della commissione predispone, per ciascun candidato, una scheda nella quale riportare le domande proposte e la durata della prova. Detta scheda sarà firmata per conoscenza dal candidato al termine della prova.
4. Dopo la prova il pubblico eventualmente presente è invitato ad uscire dalla sala e la commissione procede alla valutazione apponendo il punteggio attribuito al candidato sulla relativa scheda ed allegando la stessa al verbale.
5. Al termine di ogni giornata devono essere affissi gli esiti relativi a tutti i candidati esaminati.
6. Le prove orali possono essere svolte a distanza in modalità telematica garantendo ai candidati e al pubblico interessato la conoscenza anticipata delle regole tecniche di partecipazione.

Art. 36 - Conclusione dell'attività della commissione

1. La commissione formula la graduatoria finale di merito con l'indicazione del punteggio riportato da ciascun candidato in ciascuna prova.
2. Nelle procedure concorsuali ove è prevista la valutazione dei titoli, la graduatoria finale è formata sommando anche il punteggio assegnato ai titoli.
3. La graduatoria, unitamente ai verbali delle sedute, è trasmessa al Responsabile del procedimento che prende atto delle operazioni e verifica la regolarità del procedimento espletato dalla commissione stessa.
4. In caso siano riscontrate delle irregolarità il Responsabile del procedimento rinvia gli atti alla commissione che procede ad un riesame ed assume le decisioni conseguenti.
5. Nel caso vengano riscontrati meri errori materiali, il responsabile del procedimento effettua direttamente la correzione, informandone la commissione esaminatrice. Il Presidente controfirma la modifica apportata. Si provvede ad informare i candidati interessati dalle modifiche apportate.
6. Gli atti sono successivamente trasmessi al Responsabile del Servizio competente, per l'approvazione della graduatoria finale.

Art. 37 - Conclusione della procedura concorsuale

1. La graduatoria formulata dalla commissione in esito al punteggio riportato dai candidati nelle prove d'esame e nella valutazione dei titoli, se prevista, è approvata con provvedimento del Responsabile del Servizio competente in materia di reclutamento del personale.
2. Nel caso di candidati classificatisi in graduatoria a parità di punteggio, il Responsabile del procedimento provvede a sciogliere la parità applicando il titolo di preferenza previsto all'art. 16 comma 5, del presente regolamento.
3. Il Responsabile del procedimento verifica inoltre la presenza, tra i candidati idonei, di candidati aventi diritto alle riserve di legge di cui all'art. 16, se ed in quanto previste dal bando.
4. Il Responsabile del Servizio competente provvede all'applicazione delle preferenze e delle riserve, approva la graduatoria finale e dichiara i vincitori.
5. La graduatoria finale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e sul sito Internet dell'Ente. La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti. Sono fatte salve eventuali diverse modalità di pubblicazione previste dal bando, o dalla legge.
6. La graduatoria conserva validità per un termine di due anni dalla data della sua approvazione.

Art. 38 - Procedura di assunzione

1. I vincitori della procedura concorsuale sono convocati per l'assunzione in servizio secondo l'ordine della graduatoria finale di merito.
2. L'Amministrazione invita i vincitori a dichiarare nuovamente il possesso dei requisiti generali per l'accesso agli organici regionali, già dichiarati nella domanda di ammissione, e a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro nei termini e

secondo le disposizioni previste dalla normativa contrattuale vigente.

Art. 39 - Modalità semplificate di svolgimento delle prove concorsuali

1. Le prove concorsuali e le eventuali prove preselettive possono essere svolte con modalità semplificate prevedendo la partecipazione dei candidati a distanza con erogazione e correzione delle stesse mediante l'ausilio di sistemi informatici e telematici.
2. Qualora le prove siano svolte con le modalità di cui al comma 1, il bando o gli avvisi pubblicati sul sito Internet dell'Ente o le convocazioni individuali dei candidati alle prove d'esame, comprese le preselezioni, dovranno specificare le norme tecniche per la partecipazione alle prove stesse.
3. Le prove con le modalità di cui al comma 1, potranno essere svolte tramite il supporto di un soggetto esterno specializzato. In tale caso al soggetto incaricato possono essere affidate anche le attività di riconoscimento dei candidati ammessi alla preselezione e alle prove, la somministrazione delle prove a distanza e la vigilanza del corretto rispetto delle norme tecniche e comportamentali impartite ai candidati per lo svolgimento delle prove.

TITOLO IV

ALTRE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO

Art. 40 - Assunzioni con avviamento degli iscritti alle liste di collocamento

1. Per l'assunzione di lavoratori con avviamento degli iscritti alle liste di collocamento, ai sensi dell'art. 16 della Legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), l'Ente, previa pubblicizzazione della procedura selettiva, richiede all'Ufficio competente il relativo avviamento specificando:
 - a) il titolo di studio richiesto e gli eventuali ulteriori requisiti;
 - b) la categoria e la professionalità richiesta;
 - c) la sede di lavoro prevista;
 - d) i posti riservati ai lavoratori aventi diritto alle riserve, ai sensi della vigente normativa.
2. L'Amministrazione verifica il possesso dei requisiti generali previsti per l'accesso, relativamente ai candidati iscritti o avviati dal competente ufficio per il collocamento, al momento dell'assunzione.
3. Entro venti giorni dalla ricezione della comunicazione di avviamento, l'Ente convoca i candidati alle prove per la verifica dell'idoneità alla copertura della professionalità programmata. L'assunzione deve essere comunicata all'Ufficio competente entro cinque giorni dalla sottoscrizione del contratto.

Art. 41 - Assunzioni riservate a categorie protette

1. L'assunzione obbligatoria dei soggetti disabili di cui all'art. 1 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) avviene tramite richiesta degli iscritti nelle apposite graduatorie all'ufficio competente ovvero tramite la stipula di convenzioni ai sensi della normativa vigente.
2. Nei casi di avviamento le prove per la verifica dell'idoneità alla copertura della professionalità richiesta devono essere espletate entro quarantacinque giorni dall'avviamento. L'esito deve essere comunicato all'Ufficio competente entro cinque giorni dalla conclusione della prova.
3. Nelle procedure per assunzioni di personale disabile, l'accertamento della permanenza dello stato di invalidità e l'idoneità fisica alle mansioni è effettuato dalla competente commissione medica.
4. Con delibera adottata dalla Giunta Regionale sono disciplinate le assunzioni riservate dei soggetti disabili di cui all'art. 1 della L. 68/1999 e degli altri soggetti riservatari ai sensi della normativa vigente.

Art. 42 - Assunzioni con contratto di formazione e lavoro e relativa trasformazione

1. Le disposizioni del presente regolamento, per la Regione Emilia-Romagna, si applicano anche alle procedure selettive per assunzioni con contratto di formazione lavoro.
2. Possono essere assunti con contratto di formazione e lavoro coloro che sono in possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 2, oltre ai requisiti specifici previsti dalla normativa vigente in materia.
3. Il contratto di formazione lavoro è trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato al verificarsi delle

seguenti condizioni:

- a) avvenuta programmazione di fabbisogni professionali analoghi a quelli oggetto del contratto di formazione e lavoro;
- b) completamento e valutazione positiva del percorso formativo previsto;
- c) valutazione positiva del Responsabile della struttura di assegnazione in merito ai risultati professionali ed alle attitudini dimostrate nel corso del rapporto di lavoro.

4. A seguito della trasformazione del contratto di formazione e lavoro in contratto di lavoro a tempo indeterminato, il dipendente non effettua il periodo di prova.

Art. 43 - Modalità di attuazione di concorsi unici tra la Regione ed altre amministrazioni

1. La Giunta regionale disciplina, con convenzione, le modalità per l'attuazione di concorsi unici tra la Regione, gli enti del Sistema delle Amministrazioni Regionali e le altre Pubbliche Amministrazioni.

2. Sono elementi della convenzione:

- a) attribuzione, ad uno degli enti, della responsabilità della redazione del bando di concorso, della gestione del procedimento e delle relative controversie;
- b) oneri di spesa del concorso;
- c) modalità di assegnazione dei vincitori e degli idonei del concorso agli enti sottoscrittori della convenzione;
- d) durata della convenzione.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 44 - Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di notorietà rese dai candidati

1. Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di notorietà rese dai candidati ai fini dell'ammissione e della valutazione di titoli, hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono, ai sensi della normativa vigente.

2. Successivamente all'approvazione della graduatoria verranno effettuati controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese, con le modalità ed i criteri stabiliti dall'Amministrazione.

3. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato, salva la sua responsabilità penale, decadrà dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, così come previsto dalla normativa vigente.

Art. 45 - Disposizioni finali

1. Il Regolamento regionale n. 3 del 2015 recante "*Regolamento in materia di accesso all'impiego regionale*" è abrogato.

2. Il presente regolamento sarà pubblicato nel BURERT della Regione Emilia-Romagna e sui siti Internet ed Intranet dell'Ente. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Emilia-Romagna.

Allegato 2

Relazione illustrativa allo Schema di "Regolamento in materia di accesso all'impiego regionale"

La presente proposta di regolamento intende perseguire i seguenti obiettivi:

1. Recepire le principali novità apportate dal D.lgs. 75/2017 (Riforma Madia) e dai provvedimenti normativi successivi completando il processo di adeguamento dell'ordinamento regionale al quadro normativo statale in materia di procedure di reclutamento e lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui al D.lgs. 165/2001 (TUPI). Tra le principali novità introdotte nella disciplina regionale vi è la sostituzione del concetto di posizione lavorativa con quello di professionalità, il superamento della dotazione organica in favore del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale e le disposizioni del CCNL Funzioni Locali 2016-2018 sull'accesso in categoria D unicamente nella prima posizione economica. Vengono inoltre recepite le disposizioni del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con Legge n. 58/2019, ed in particolare l'art. 33, comma 1 che ha introdotto una modifica significativa della disciplina sui limiti assunzionali, prevedendo il superamento delle regole fondate sul *turn-over* e l'introduzione di un sistema maggiormente flessibile, basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale, nonché le modifiche introdotte dalla legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (legge di bilancio 2020), ed in particolare dal comma 149 dell'art. 1, che ha novellato l'art. 35 comma 5-ter del TUPI stabilendo che la durata delle graduatorie concorsuali sia di due anni dalla data di approvazione;
2. Dare piena attuazione alle recenti novità introdotte dal legislatore nazionale in materia di accesso al pubblico impiego relativamente alla semplificazione delle procedure concorsuali ed in particolare alla Legge n.56/2019, al D.L. 104/2020 convertito con Legge n. 126/2020, al D.L. 34/2020 convertito con Legge n. 77/2020, al D.L. 44/2021 convertito con Legge n. 76/2021 e al D.L. 9 giugno 2021, n. 80 convertito con Legge n. 113/2021. Rientra altresì tra le novità recepite quanto previsto dal DPCM del 24 aprile 2020, intervenuto sulla misura dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla vigilanza delle procedure concorsuali.

In riferimento alla **prima finalità**, oltre a quanto si preciserà con maggior dettaglio nel commento dei singoli articoli, preme

evidenziare sin d'ora, fra le esigenze prioritarie che hanno spinto a presentare il seguente schema di regolamento, la necessità di recepire nella disciplina regionale in materia di accesso all'impiego la riforma attuata con il decreto legislativo n. 75 del 2017 ed in particolare gli interventi sul corpo del D.lgs. n. 165/2001 agli art. 6, 6-bis e 6-ter. All'articolo 6 e segg. del TUPI, rubricato "*Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale*" sono stati introdotti elementi significativi tesi a realizzare il superamento del tradizionale concetto di dotazione organica, in favore del **Piano Triennale del Fabbisogno del Personale (PTFP)** divenuto lo strumento programmatico, modulabile e flessibile, per rispondere alle esigenze di reclutamento e di gestione delle risorse umane necessarie all'organizzazione.

Il **PTFP, quale strumento strategico** per individuare le esigenze di personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, è approvato, anche per le finalità connesse con l'autorizzazione a bandire e ad assumere, di cui all'articolo 35 del D.lgs. 165/2001.

Alla luce di ciò, il precedente assetto regionale basato sulla distinzione dei due organici, uno della Giunta regionale e l'altro dell'Assemblea legislativa, che dava luogo a procedure concorsuali potenzialmente disgiunte, è stato superato in funzione della programmazione unica alla quale conseguono procedure di accesso unitarie per il personale da assegnare all'Assemblea Legislativa e a tutte le articolazioni organizzative dell'organico regionale gestite dalle strutture competenti della Giunta regionale. La declinazione degli organici separati dal punto di vista organizzativo e delle qualifiche, categorie o aree, distinte per fasce o posizioni economiche, si sposta pertanto dalla dotazione organica all'atto di programmazione del fabbisogno, che è determinato annualmente, con un orizzonte triennale e nel quale vengono tutelate le dimensioni e l'autonomia di organizzazione del lavoro non solo dell'Assemblea legislativa ma di tutte le direzioni generali e delle agenzie regionali.

Le innovazioni recate dal predetto D.lgs. 75/2017 consentono di coniugare una più ragionata determinazione dei fabbisogni con modalità di reclutamento sviluppate secondo strategie e processi di selezione che privilegino l'individuazione di figure e competenze professionali idonee all'amministrazione regionale, nel rispetto dei principi di merito, trasparenza ed imparzialità, focalizzando l'attenzione sull'introduzione di strumenti volti a valorizzare le attitudini e le abilità richieste per lo svolgimento delle attività

e delle responsabilità da affidare, in aggiunta alle conoscenze ed alle competenze.

Il **PTFP** permette dunque di ottimizzare le risorse finanziarie e valorizzare le risorse umane, definendo il fabbisogno a partire da necessità effettive e non meramente dai posti vacanti in dotazione organica, secondo la previgente normativa. Quest'ultima, infatti, si basava sul principio del "turn-over", ripetitivo e che produceva l'effetto distorto di ripetere per inerzia il passato senza lasciare spazio al costante rinnovo delle professionalità necessarie all'esercizio delle funzioni regionali. Per tale ragione **il nuovo regolamento in materia di accesso sostituisce al concetto di "posizione lavorativa", quello di "professionalità"** recante non solo un profilo di tipo quantitativo ma, soprattutto, qualitativo, in riferimento alle competenze meglio rispondenti alle esigenze dell'amministrazione stessa, anche tenendo conto delle professionalità emergenti in ragione dell'evoluzione dell'organizzazione del lavoro e degli obiettivi istituzionali da realizzare.

Il nuovo regolamento recepisce inoltre, come suindicato, le novità significative introdotte dal c.d. Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019), che relativamente alle facoltà assunzionali, scardina definitivamente le vecchie regole fondate sul *turn-over*, introducendo un sistema basato sul rapporto tra spese del personale ed entrate. Le nuove disposizioni legislative comportano il superamento degli spazi assunzionali a vantaggio della virtuosità degli enti in termini di spesa del personale consentita, prevedendo l'obbligatorio inserimento dei fabbisogni del personale nella programmazione e il rispetto dell'equilibrio pluriennale del bilancio della maggiore spesa destinata a nuove assunzioni. La definizione delle facoltà assunzionali ancorate alla sostenibilità finanziaria determina ricadute anche sull'istituto della mobilità. Le acquisizioni di personale tramite mobilità non sono infatti più considerate - come avveniva precedentemente - assunzioni neutrali ai fini della finanza pubblica, ma vengono effettuate a valere sulle proprie facoltà assunzionali, superando dunque la precedente distinzione tra "accesso dall'esterno" tramite procedure concorsuali e "dall'interno" tramite mobilità volontaria e determinando l'impossibilità di attivare mobilità per professionalità per le quali sussistano delle graduatorie in corso di validità (che in base al novellato comma 5-ter dell'art.35 del TUPI è di due anni dalla data di approvazione).

La **seconda finalità** è legata alla volontà di recepire nel regolamento le novità introdotte dal Governo in materia di procedure di accesso

al pubblico impiego, volte ad innovare, accelerare, semplificare e **digitalizzare le procedure concorsuali**. Tali novità inizialmente delineate per consentire alle pubbliche amministrazioni di poter espletare le procedure concorsuali durante l'**emergenza sanitaria Covid-19**, sono state successivamente consolidate per imprimere un'accelerazione ed uno snellimento alle procedure concorsuali. Posto che nel dettaglio le novità saranno illustrate nell'analisi dei singoli articoli, tra le modifiche più rilevanti recepite nel regolamento regionale si sottolinea la possibilità di semplificare le prove concorsuali - assicurando comunque il profilo comparativo -, di ricorrere all'utilizzo di tecnologie informatiche, telematiche e digitali per l'espletamento delle prove scritte e la facoltà di svolgere le prove a distanza e in videoconferenza - garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità - nonché di ridurre i termini di invio della domanda dalla pubblicazione del bando.

Tra le novità più rilevanti introdotte dal legislatore vanno inoltre segnalate le disposizioni del D.L. 80/2021, che incidono in modo significativo sulla modalità di costruzione dei percorsi concorsuali, novellando altresì il comma 1-bis nell'art. 28 del D.lgs. 165/2001 rubricato *"Accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia"*. La norma introduce in forma stabile e innovativa la necessità di valutare nei concorsi per accedere a posizioni dirigenziali *"le capacità, attitudini e motivazioni individuali, anche attraverso prove, scritte e orali, finalizzate alla loro osservazione e valutazione comparativa, definite secondo metodologie e standard riconosciuti"*. Si tratta di una innovazione che, superando il precedente impianto legato alla mera valutazione psicologica dei candidati, permette di introdurre nei percorsi concorsuali - non solo limitatamente alla qualifica dirigenziale - metodologie di valutazione e selezione consolidate a livello comunitario e internazionale che si rifanno alle tecniche comparative proprie dell'*"Assesment center"*. Affiancando le tradizionali prove tese a valutare il sistema di conoscenze e competenze tecniche, le nuove metodologie hanno come obiettivo quello di garantire un più completo quadro valutativo dei candidati, esplorando il sistema di attitudini e competenze manageriali e di leadership.

La proposta di revisione non modifica l'impianto del regolamento n. 3/2015, articolato in cinque Titoli, a loro volta suddivisi in Capi, di seguito illustrati.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO II PROCEDURE CONCORSUALI

TITOLO II - COMMISSIONI ESAMINATRICI

CAPO I - COSTITUZIONE, COMPETENZE E AMBITI DI RESPONSABILITÀ DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI

CAPO II - COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI

TITOLO III - PROCEDURE CONCORSUALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

CAPO I - AVVIO PROCEDURE CONCORSUALI

CAPO II - SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI

TITOLO IV - ALTRE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Nella disamina delle norme che segue, verranno illustrate, in particolare, le novità introdotte e le modifiche apportate alle singole disposizioni al regolamento regionale n. 3/2015 ai fini di adeguare la disciplina regionale in materia di accesso alle riforme legislative nazionali e regionali.

Illustrazione dei singoli articoli

Articolo 1

Principi generali e ambito di applicazione

L'articolo 1, contenuto nel Capo I del Titolo I rubricato "*Principi generali e ambito di applicazione*", al **comma 1** riporta la previsione dell'articolo 15 della LR 26 novembre 2001 n. 43 "*Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro*", che definisce gli ambiti in materia di accesso, anche per l'area dirigenziale, che la legge demanda alla disciplina del regolamento. Si interviene nel comma 1 modificando la lettera c) in materia di costituzione delle commissioni come segue: di seguito a "*modalità di costituzione delle commissioni esaminatrici, nel rispetto di quanto sancito dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)*" viene aggiunta la locuzione "*e dalla normativa vigente*".

Il riferimento più generico alla "normativa vigente" consente di recepire tutte le disposizioni recanti principi e criteri in materia di composizione delle commissioni di concorso e di definizione dei compensi che man mano intervengono a livello nazionale, come le più recenti dettate, rispettivamente, dal D.L. 80/2021 e dalla Legge n. 56/2019.

Il **comma 5** del previgente regolamento che disponeva che "Le procedure di accesso di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d), espletate, di norma, disgiuntamente, possono essere uniche per i due organici, previa intesa tra la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa. In tale caso le selezioni sono indette dal Direttore generale competente in materia di personale presso la Giunta, previa intesa con il Direttore generale dell'Assemblea legislativa. Le procedure per la copertura di posti vacanti in uno solo dei due organici sono espletate dai Dirigenti e dalle strutture di competenza", viene riformulato come segue: "Le procedure di accesso di cui al comma 2, lettere a), b) e c) sono indette dal Direttore generale competente in materia di personale presso la Giunta".

La modifica apportata al comma 5 dell'art.1 è la prima di una serie di interventi di revisione del regolamento volti **a superare il concetto di dotazioni organiche distinte** per la Giunta regionale e per l'Assemblea Legislativa.

Come già evidenziato, l'assetto delle dotazioni organiche distinte tra i due organi politici non trova più riscontro nella realtà normativa e organizzativa dell'ente. Il d.lgs. n. 75 del 2017 (cd Riforma Madia) che ha novellato gli articolo 6 e 6 ter del D.lgs n. 165 del 2001, ha subordinato la modifica dinamica della dotazione organica alla programmazione triennale dei fabbisogni di personale. Ne consegue che il precedente riferimento alla dotazione organica ha perso ogni finalità legata alla programmazione delle risorse umane rimanendo come elemento residuale per fotografare l'evoluzione nel tempo degli assetti organizzativi dell'ente.

Dette modifiche hanno tra l'altro, introdotto una nuova metodologia nella definizione del piano dei fabbisogni, quale strumento programmatico, modulabile e flessibile che consente di individuare, previa intesa tra Giunta e Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Legislativa, gli effettivi complessivi fabbisogni di personale dell'ente. Il PTFP si manifesta, pertanto, quale strumento strategico per individuare le esigenze di personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai

cittadini. Gli interventi di modifica intendono superare le norme che richiamano "più dotazioni organiche", e adeguare il concetto stesso di dotazione organica in coerenza con il significato attribuitole dal decreto Madia, che ha azzerato la nozione tradizionale sostituendola con quella di dotazione finanziaria da ripartire in costo dei posti occupati, dei posti "conservati/riservati" (ad esempio nelle ipotesi di assegnazioni in posizione di distacco o comando, aspettative, ecc.), e costo dei posti previsti nel piano triennale dei fabbisogni di personale.

Alla luce di ciò, il precedente assetto regionale basato sulla distinzione dei due organici di Giunta ed Assemblea viene superato in funzione della programmazione unica da cui discendono procedure di accesso unitarie per il ruolo della Giunta e dell'Assemblea legislativa. A tale scopo occorre infine evidenziare che la portata della riforma ha prodotto una innovazione radicale nel diritto in materia di accesso all'impiego. Come già anticipato in premessa, infatti, il D. L. n. 34/2019 convertito con Legge n. 58/2019, ed in particolare l'art. 33, comma 1 ha introdotto una modifica significativa della disciplina relativa alle facoltà assunzionali, prevedendo una metodologia non più basata sulle cessazioni degli anni precedenti ma sulla sostenibilità finanziaria. Tale cambio di paradigma ha comportato l'onere di conteggiare nelle proprie capacità assunzionali anche le mobilità, non potendosi più definire questo passaggio come "neutro". Per il nuovo sistema assunzionale, la cosiddetta neutralità della mobilità non appare più utilmente richiamabile ai fini della determinazione dei nuovi spazi assunzionali, essendo questi ultimi fundamentalmente legati alla sostenibilità finanziaria della spesa del personale, misurata attraverso i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale (senza alcuna distinzione tra le diverse modalità di assunzione, concorso o mobilità).

Al **comma 7**, *"Il presente regolamento si applica alla Regione e agli enti di cui all'art. 1 comma 3 bis, lett. b) e c) della L.R. n. 43/2001"* viene eliminato il riferimento alla lett. b).

La previgente disciplina estendeva il regolamento anche agli *"istituti e agenzie regionali"* di cui alla lett. b) art. 1 comma 3-bis della L.R. n. 43/2001, ossia gli enti che, ai sensi dell'art. 3 L.R. 43/2001, fanno parte integrante della struttura organizzativa dell'amministrazione. L'abrogazione del richiamo alla lett. b) è disposta in ragione dell'assenza di facoltà assunzionali autonome di dette Agenzie regionali. Anche in coerenza con quanto previsto all'art. 15, comma 2, della L.R. 43/2001, si mantiene la previsione - comma 7 dell'art. 1 - secondo cui il Regolamento si applica agli

enti regionali di cui all'art. 1 comma 3-bis della L.R. 43/2001 facenti parte del Sistema delle amministrazioni regionali.

Il **comma 8** dell'art. 1 del previgente regolamento disponeva l'applicazione della disciplina regionale agli Enti e Aziende del Servizio Sanitario Regionale, per quanto compatibile e ad integrazione della disciplina speciale sulle procedure concorsuali del Servizio sanitario nazionale. Poiché le AASSLL sono chiamate ad osservare la disciplina nazionale peculiare in materia di accesso, viene abrogata la disposizione per rispondere ad esigenze di semplificazione e unicità della fonte da parte di dette Aziende sanitarie.

Al comma 9 del previgente regolamento, attuale **comma 8**, in seguito alle parole "*I provvedimenti relativi sono adottati*" e prima delle parole "*secondo le competenze previste dai rispettivi ordinamenti*" viene aggiunta la locuzione "*dagli enti regionali di cui all'art 1, comma 3-bis lett. c, LR 43/2001*".

In coerenza con il comma 7, la proposta di modifica del presente comma specifica ulteriormente che le disposizioni del presente regolamento regionale si applicano anche agli enti regionali di cui alla lett. c) art.1 comma 3-bis della L.R. 43/2001 tra cui rientrano: l'Agenzia regionale per il lavoro, istituita dall'articolo 32 bis della legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro), l'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori, istituita con legge regionale 27 luglio 2007, n. 15 (Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione) e i consorzi fitosanitari provinciali di cui alla legge regionale 22 maggio 1996, n. 16 (Riorganizzazione dei Consorzi fitosanitari provinciali. Modifiche alle leggi regionali 28 luglio 1982, n. 34 e 7 febbraio 1992, n. 7.

Articolo 2

Requisiti generali per l'accesso

L'Art. 2 rubricato "*Requisiti generali per l'accesso*", disciplina i requisiti generali per accedere all'impiego regionale.

Al **comma 1**, lett f) numero 3) si modifica la locuzione "*per l'accesso alla categoria D: diploma di laurea o laurea magistrale; eventuale abilitazione professionale*" come segue: "*per l'accesso alla categoria D: diploma di laurea almeno triennale; eventuale abilitazione professionale*".

La modifica proposta tiene conto delle novità promosse dalla riforma Madia e delle disposizioni del CCNL Funzioni Locali 2016-2018 che prevede l'accesso in categoria D unicamente nella prima posizione economica (D1), eliminando i riferimenti alla possibilità d'ingresso diretto nella terza posizione economica (D3). Ferma restando la possibilità di richiedere lauree specialistiche ovvero eventuali abilitazioni professionali nelle procedure selettive per il reclutamento di determinate professionalità, per l'ingresso nella categoria D, secondo orientamenti univoci, è sufficiente quale requisito minimo in via generale il possesso di una laurea triennale (o laurea di primo livello).

Al **comma 5** alla locuzione "*posizione lavorativa*" viene sostituita quella di "*professionalità*" prevista nel bando.

La modifica proposta tiene conto delle novità apportate dalla riforma Madia ed in particolare del novellato articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001 che introduce elementi significativi tesi a realizzare il superamento del tradizionale concetto di dotazione organica, in favore del Piano triennale del fabbisogno del personale (PTFP). Come espresso in premessa, il PTFP permette di ottimizzare le risorse finanziarie e umane, definendo il fabbisogno a partire da necessità effettive e non meramente dai posti vacanti secondo la previgente normativa basata sul principio ormai superato del *turn-over*. Nella seguente proposta di regolamento si sostituisce il concetto di "*posizione lavorativa*" con quello più ampio e completo di "***professionalità***", recante non solo un profilo di tipo quantitativo ma, soprattutto qualitativo, in riferimento alle competenze meglio rispondenti alle esigenze dell'amministrazione stessa, anche tenendo conto delle professionalità emergenti in ragione dell'evoluzione dell'organizzazione del lavoro e degli obiettivi da realizzare.

Articolo 3

Programmazione delle procedure concorsuali e relativi criteri

L'Art. 3 "*Programmazione delle procedure concorsuali e relativi criteri*", dispone la pianificazione delle procedure concorsuali in base alla programmazione dei fabbisogni.

Il **comma 1** viene riformulato come segue: "*La Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, congiuntamente alla programmazione dei fabbisogni di personale di cui all'art. 11 della L.R. n. 43 del 2001, approva il piano delle procedure concorsuali*".

La ratio della riforma è già espressa nell'esplicazione della modifica apportata al comma 5 dell'art.1 relativamente al superamento dei due organici distinti di Giunta ed Assemblea Legislativa.

Articolo 4

Modalità di accesso per concorso pubblico

Nell'ambito della previsione sulle procedure concorsuali per la copertura di posizioni nelle categorie C, D e nella qualifica dirigenziale, al **comma 5** la locuzione "posizione lavorativa" viene sostituita con "professionalità" e "conoscenze informatiche relativamente alle apparecchiature ed applicazioni più diffuse nell'Ente" viene modificato in "conoscenze digitali relativamente alle tecnologie più diffuse nell'Ente".

Articolo 5

Procedura concorsuale per l'accesso alla qualifica dirigenziale

La norma prevede l'espletamento di concorsi per l'accesso alle posizioni di qualifica dirigenziale finalizzate a verificare e valorizzare prioritariamente le conoscenze e le competenze tecniche e manageriali nonché le attitudini e le potenzialità possedute dai candidati

Al **comma 2** lett. b) in seguito alla locuzione "possesso del diploma di laurea" viene aggiunto "vecchio ordinamento o laurea specialistica o laurea magistrale, nuovo ordinamento".

La ratio della modifica è tesa ad aggiornare i requisiti relativi ai titoli di studio necessari per l'accesso alla qualifica dirigenziale tenendo conto dell'equiparazione tra titoli accademici del vecchio ordinamento (precedente alla riforma attuata con il D.M. 509/99) e del nuovo ordinamento secondo le disposizioni del Ministero dell'Istruzione.

Art. 6

Disposizioni generali

La norma generale è mutuata dall'art. 35, comma 3 lett. e) del D.Lgs. 165/2001, sul criterio per la composizione della commissione formata da esperti di provata competenza in relazione alla posizione messa a concorso, integrata da uno o più esperti in lingua straniera, informatica ed eventuali ulteriori materie speciali ove previste.

Non si propone alcuna variazione.

Articolo 7
Modalità di costituzione e di individuazione degli esperti

L'articolo 7 *"Modalità di costituzione e di individuazione degli esperti"* disciplina la modalità di costituzione della commissione ed individuazione dei soggetti esperti che avviene con atto del Direttore generale competente in materia di personale presso la Giunta Regionale.

Il **comma 4** è riformulato come segue: *"La commissione esaminatrice nelle procedure concorsuali per l'accesso alla qualifica dirigenziale è composta da un numero dispari di membri non inferiore a tre. Almeno uno dei membri deve essere un esperto in tecniche di osservazione, selezione e valutazione, anche comparativa, delle capacità, delle attitudini e delle motivazioni individuali del personale"*.

La modifica è tesa a recepire le recenti novità apportate dal DL 80/2021 al comma 1-bis nell'art. 28 del D.lgs. 165/2001 rubricato *"Accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia"*. La norma introduce in forma stabile e innovativa la necessità di valutare nei concorsi per accedere a posizioni dirigenziali *"le capacità, attitudini e motivazioni individuali"* disponendo altresì che *"a questo scopo, sono nominati membri di commissione professionisti esperti nella valutazione delle suddette dimensioni di competenza, senza maggiori oneri"*.

Il **comma 5** viene interamente riformulato come segue: *"La commissione esaminatrice nelle procedure concorsuali per l'accesso alle categorie previste dal CCNL di comparto è composta da un numero dispari di membri non inferiore a 3. Nelle procedure selettive per l'individuazione di professionalità della categoria D, può essere prevista la nomina di un membro esperto in tecniche osservazione, selezione e valutazione, anche comparativa, delle capacità, delle attitudini e delle motivazioni individuali del personale"*.

Rispetto alla previgente disposizione viene eliminato il riferimento alle procedure selettive per l'accesso alla categoria D.3 in osservanza di quanto disposto dal CCNL Funzioni Locali 2016-2018 che prevede l'accesso in categoria D unicamente nella prima posizione economica (D.1).

Viene inoltre prevista la possibilità di prevedere nelle commissioni

esaminatrici un *"esperto in tecniche osservazione, selezione e valutazione, anche comparativa, delle capacità, delle attitudini e delle motivazioni individuali del personale"* in linea con le novità introdotte dal D.L. 80/2021 sopra illustrate, che introduce nuove metodologie di valutazione volte a delineare il profilo dei candidati non solo sulla base delle conoscenze tecniche ma anche sul possesso delle competenze trasversali.

Introdotta il **comma 6** che dispone: *"I membri esperti in tecniche di osservazione, selezione e valutazione, anche comparativa, delle capacità, delle attitudini e delle motivazioni individuali del personale possono essere scelti tra partner e responsabili di società certificate in metodologia e procedure di selezione e valutazione del personale"*.

L'introduzione del nuovo comma si rende necessaria al fine di precisare le modalità di scelta del membro della commissione esaminatrice esperto in tecniche osservazione, selezione e valutazione, anche comparativa, delle capacità, delle attitudini e delle motivazioni individuali del personale, necessario ai fini delle procedure concorsuali per l'accesso alla qualifica dirigenziale di cui al comma 4 e facoltativo ed eventuale nelle procedure di accesso alla categoria D di cui al comma 5.

Il **comma 8** riformula totalmente le disposizioni inerenti alla nomina del Presidente di commissione (comma 7 del regolamento previgente) prevedendo che: *"Il Presidente è nominato fra i dirigenti pubblici, compresi i docenti universitari, anche in quiescenza da non più di quattro anni alla data di pubblicazione del bando. In caso di cessazione dal servizio per accedere ad un trattamento pensionistico, il presidente della commissione continua a svolgere le funzioni fino al termine della procedura, salvo il sopravvenire di cause di incompatibilità"*.

La nuova disposizione recepisce la previsione di cui al comma 11 dell'art. 3 della l. n. 56/2019 che relativamente alle commissioni esaminatrici, prevede che i presidenti possono essere scelti anche *"tra il personale in quiescenza da non più di quattro anni alla data di pubblicazione del bando di concorso, purché in possesso dei requisiti"*. Il medesimo comma precisa altresì che *"a questi incarichi non si applica l'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012"* (il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di studio e di consulenza né incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo di amministrazioni pubbliche a soggetti già lavoratori pubblici e privati collocati in quiescenza, a meno che non si tratti di incarichi o cariche conferiti a titolo gratuito).

Il **comma 10** rispetto alla versione precedente (comma 9 previgente regolamento) viene riformulato nell'esposizione formale. Le modifiche apportate non incidono sul contenuto della disposizione.

Introdotta il **comma 12** che prevede quanto segue: *"Fermo restando le altre cause di inconferibilità o di incompatibilità previste dalla legislazione vigente, la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego, comunque determinata, è causa di esclusione dalla nomina del dipendente, anche in quiescenza, a presidente o componente di una commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego."*

La disposizione, coerentemente con il comma 8 del medesimo articolo in esame, riprende testualmente il comma 11 dell'art. 3 della l. n. 56/2019.

Articolo 8 **Competenze e responsabilità**

L'art. 8 *"Competenze e responsabilità"* disciplina le competenze e responsabilità della commissione.

Al **comma 2** in seguito alla locuzione *"le sedute potranno essere svolte"*, la formula *"in via eccezionale, previa intesa con l'Amministrazione regionale, anche in videoconferenza"* viene sostituita con: *"anche a distanza mediante l'ausilio di sistemi di videoconferenza"*.

La proposta di modifica recepisce le recenti novità in materia di accesso al pubblico impiego volte alla semplificazione delle procedure concorsuali. La possibilità di svolgimento in videoconferenza della prova orale è stata dapprima introdotta con il D.L. 104/2020 convertito con Legge n. 126/2020 e contestualizzata all'emergenza sanitaria Covid-19 e successivamente consolidata con il D.L. 34/2020 convertito con Legge n. 77/2020, che ha abrogato il limite temporale di validità di tale previsione.

Da ultimo il D.L. 44/2021 convertito con legge 76/2021, al fine di innovare, accelerare, semplificare e digitalizzare le procedure concorsuali ha ribadito la possibilità per le pubbliche amministrazioni di prevedere *"l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni"*

e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente" (art. 10 comma lettera b) D.L.33/2021).

Gli **articoli 9, 10 e 12** recanti rispettivamente la disciplina in materia di incompatibilità, decadenza e dimissioni dei membri delle commissioni concorsuali e la nomina di sottocommissioni restano invariati.

All' **articolo 11** "Sostituzioni" si interviene con una modifica minima per armonizzare la disposizione all'art. 7, prevedendo la stessa modalità di composizione della commissione, anche in caso di decadenza o di dimissione di un membro o del segretario, per l'individuazione del supplente.

Articolo 13 **Comitato di vigilanza**

Al **comma 1** in seguito alle parole "Nel caso in cui le preselezioni o le prove scritte o tecnico pratiche di selezione abbiano luogo contestualmente in più sedi" è aggiunta la locuzione "anche collegate in videoconferenza con la commissione".

La modifica intende recepire le novità introdotte dal D.L. 104/2020 convertito con Legge n. 126/2020 - così come modificato dal D.L. 34/2020 - ed in particolare le disposizioni di cui all'art. 248 comma 1 lett. b) relativamente alla possibilità di svolgere le prove concorsuali presso sedi decentrate anche attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali.

Al **comma 2** dopo "Il comitato è presieduto da un membro della commissione" è aggiunta la locuzione "Il membro della commissione che presiede il comitato, può operare a distanza tramite collegamenti telematici o in videoconferenza".

La modifica recepisce le novità introdotte dall' art. 247 comma 7 del D.L. 104/2020 convertito con Legge n. 126/2020 - così come modificato dal D.L. 34/2020 - relativamente alla facoltà della commissione di svolgere i propri lavori in modalità telematica.

Introdotta il **comma 5** che dispone quanto segue: "Qualora le prove siano svolte dai candidati a distanza e in collegamento con piattaforme telematiche, il comitato di vigilanza può assistere la

commissione nelle funzioni di controllo a distanza dell'operato dei candidati".

Tale previsione si rende necessaria alla luce della possibilità di svolgimento delle prove concorsuali presso sedi decentrate ed in modalità telematica al fine di poter attribuire al comitato di vigilanza l'esercizio di funzioni di controllo.

Articolo 14

Criteria per la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese dei componenti delle commissioni esaminatrici

Il **comma 4** viene riformulato come segue: *"I compensi di cui al comma 1 spettano ai dirigenti e ai dipendenti regionali nonché ai soggetti esterni, nominati come componenti esperti, presidenti o segretari delle commissioni. Ai dipendenti regionali, anche con qualifica dirigenziale, non sono riconosciuti i compensi per ogni seduta svolta in orario di lavoro".*

La modifica proposta recepisce le novità in materia di definizione dei compensi introdotta dal DPCM del 24 aprile 2020 che ha previsto in particolare, a differenza della diversa disciplina, la possibilità di riconoscere compensi ai dirigenti, ai dipendenti regionali nonché ai soggetti esterni, nominati come componenti esperti, presidenti o segretari di commissioni esaminatrici nei concorsi indetti dall'Amministrazione.

Art. 15

Contenuti del bando

La norma elenca dettagliatamente gli elementi essenziali del bando, con particolare riferimento alla tipologia di selezione prevista e al numero di posti oggetto della selezione. Non viene proposta alcuna variazione di rilievo.

Articolo 16

Categorie riservatarie e preferenze

Al **comma 5** dell'art. 16, viene abrogato il richiamo all'aver prestato servizio presso l'Ente come lavoratore socialmente utile come titolo di preferenza in caso di parità di punteggio in graduatoria, poiché la norma statale che prevedeva tale titolo di preferenza (D.Lgs. 468/1997), è stata abrogata dal D.Lgs. 150/2015. Il regolamento si adegua alla norma nazionale abrogando nel comma 5 la lettera a) e

prevedendo come unico titolo di preferenza, nel caso di candidati classificatisi in graduatoria a parità di punteggio, la minore età anagrafica ai sensi dell'art. 2, comma 9, della L. 16 giugno 1998, n. 191.

Articolo 17

Riserva a favore del personale interno ai fini della progressione di carriera

Al **comma 2** l'ultimo capoverso "*per l'accesso ai profili di posizione economica iniziale D3, detta anzianità è maturata nei profili di posizione economica iniziale D1*" viene eliminato.

Come già precisato, l'eliminazione dei riferimenti alla possibilità d'ingresso diretto nella terza posizione economica (D3) deriva dall'esigenza di adeguamento del regolamento regionale al CCNL Funzioni Locali 2016-2018 che prevede l'accesso in categoria D unicamente nella prima posizione economica (D1).

Il **comma 7** viene aggiunto *ex novo* e prevede che: "*I requisiti minimi di cui al comma 2 si applicano anche in tutte le ipotesi di procedure selettive riservate al personale dipendente dell'Ente, indette sulla base di norme speciali o transitorie*".

Il comma introdotto ha la finalità di precisare che nel caso di procedure selettive riservate interamente al personale dipendente dell'Ente (tra cui rientrano i concorsi interni previsti dal D.lgs. 75/2017 che si possono bandire sino al 31 dicembre 2021 e le procedure comparative per le progressioni fra le aree previste dal comma 1 dell'art.3 del D.L. 80/2021 nei limiti del 50% del piano fabbisogni) è necessario per potervi accedere, il possesso dei requisiti minimi di cui al comma 2 del medesimo articolo in esame, ossia l'essere inquadrati nella categoria immediatamente inferiore rispetto a quella oggetto del concorso e l' "*aver maturato, nella stessa categoria, un'anzianità di servizio con contratto a tempo indeterminato presso l'Ente di almeno due anni*".

All' **articolo 18** si apportano modifiche al fine di superare la distinzione dei due organici tra Giunta ed Assemblea Legislativa ed armonizzare la norma con le altre disposizioni presenti nel Regolamento, precisando al primo comma che "*Le procedure concorsuali sono indette dal Direttore Generale competente in materia di personale della Giunta regionale*". Per la ratio della modifica operata si rinvia all'analisi del comma 5 dell'art. 1.

Articolo 19

Domanda di ammissione

Al **comma 1**, in seguito alla locuzione *"La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata in conformità alle previsioni del bando"* viene aggiunto *"ed è presentata in modalità telematica"*.

La modifica intende recepire le novità introdotte dal D.L. 104/2020 convertito con Legge n. 126/2020 - così come modificato dal D.L. 34/2020 - ed in particolare le disposizioni di cui all'art. 247 comma 4 e 5 che prevedono la modalità di invio della domanda di partecipazione ai concorsi pubblici in modalità esclusivamente telematica.

AL **comma 5** in seguito alla locuzione *"Le domande pervenute secondo modalità diverse da quelle disposte dal bando sono irricevibili"* viene aggiunto *"fatti salvi i casi previsti dal bando in cui sia impossibile usufruire della modalità telematica"*.

La precisazione si rende necessaria in base al principio del *favor participationis*, per consentire la partecipazione alle procedure concorsuali anche ai cittadini comunitari, che non essendo in possesso di SPID non possono usufruire delle ordinarie modalità telematiche di invio della domanda di ammissione.

Articolo 20

Termini per la presentazione della domanda

Al **comma 1** viene modificato, rispetto al previgente regolamento, il termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso che *"non può essere inferiore a quindici giorni"*.

La modifica intende recepire le novità introdotte dal D.L. 104/2020 convertito con Legge n. 126/2020 - così come modificato dal D.L. 34/2020 - ed in particolare l'art.247 comma 4 che prevede espressamente che: *"La domanda di partecipazione ai concorsi di cui al presente articolo - procedure concorsuali svolte in modalità telematica - è presentata entro quindici giorni dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale"*.

Gli **articoli 21, 22, 23, 24** rubricati rispettivamente *"Ammissione con riserva"*, *"Termini delle procedure concorsuali"*, *"Avvio dei lavori"* e *"Preselezione"* restano invariati, all' **articolo 25** *"Corso-concorso"* la locuzione *"posizione lavorativa"* viene sostituita con il termine *"professionalità"*.

Articolo 26
Convocazione dei candidati alle prove d'esame

Al **comma 1** in seguito a "I candidati vengono convocati, di norma" viene eliminata la locuzione "tramite avviso pubblico sul BURERT" e sostituita con "tramite avviso pubblico sul sito internet dell'Ente" ed abrogato interamente il secondo periodo "Qualora il ridotto numero dei candidati lo consenta la convocazione può essere effettuata con comunicazione scritta".

Le modifiche apportate sono finalizzate a prevedere come unica modalità di convocazione alle prove concorsuali la pubblicazione dell' "avviso pubblico sul sito internet dell'Ente, da pubblicarsi nella data stabilita nel bando".

Agli **articoli 27** "Personale di sorveglianza", **28** "Predisposizione delle prove", **29** "Ausili", **30** "Valutazione delle prove", **31** "Valutazione dei titoli", **32** "Valutazione di particolari esperienze professionali" e **33** "Svolgimento delle prove scritte" non sono state apportate modifiche rilevanti. All' **art. 31 e 32** la locuzione "posizione lavorativa" viene sostituita con il termine "professionalità".

Articolo 34
Svolgimento delle prove tecniche o pratico-attitudinali

Introdotta il **comma 4**: "Per le prove pratico-attitudinali possono essere utilizzate metodologie e standard riconosciuti finalizzati a valutare, anche in forma comparativa, le capacità, le attitudini e le motivazioni individuali dei candidati."

Le modifiche recepiscono le recenti novità apportate dal DL 80/2021 al comma 1-bis nell'art. 28 del D.lgs. 165/2001. La norma introduce in forma stabile e innovativa la necessità di valutare nei concorsi per accedere a posizioni dirigenziali "le capacità, attitudini e motivazioni individuali, anche attraverso prove, scritte e orali, finalizzate alla loro osservazione e valutazione comparativa, definite secondo metodologie e standard riconosciuti". Si tratta di una innovazione che, superando il precedente impianto legato alla mera valutazione psicologica dei candidati, permette di introdurre nelle procedure concorsuali - non solo in quelle finalizzate all'accesso alla dirigenza - metodologie di valutazione di tipo comparativo ormai consolidate a livello comunitario e internazionale che si rifanno alle tecniche comparative dell'Assessment center. Affiancando le tradizionali prove tese a valutare il sistema di

conoscenze tecniche, le nuove metodologie valutative hanno come obiettivo quello di delineare il profilo dei candidati, esplorando il sistema delle attitudini e delle competenze trasversali.

Articolo 35 **Svolgimento delle prove orali**

Introdotta **comma 6** "Le prove orali possono essere svolte a distanza in modalità telematica garantendo ai candidati e al pubblico interessato la conoscenza anticipata delle regole tecniche di partecipazione".

Per la ratio della modifica apportata si rimanda alle esplicazioni relative alle modifiche dell'art. 8 comma 2 e all'art 39.

L' **articolo 36** recante "Conclusione dei lavori della commissione" resta invariato.

Articolo 37 **Conclusione della procedura concorsuale**

Riformulato il **comma 6** come segue: "La graduatoria conserva validità per un termine di due anni dalla data della sua approvazione".

Le modifiche proposte intendono adeguare il nuovo regolamento regionale al comma 5-ter dell'art. 35 del d. lgs. 165/2001, così come modificato dalla legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (legge di bilancio 2020), ed in particolare dal comma 149 dell'art. 1, che dispone: "Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti **per un termine di due anni dalla data di approvazione**. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali [...]".

L' **articolo 38** "Procedura di assunzione" resta invariato.

Articolo 39 **Modalità semplificate di svolgimento delle prove concorsuali**

La disposizione è inserita nell'articolato ex novo:

"1. Le prove concorsuali e le eventuali prove preselettive possono essere svolte con modalità semplificate prevedendo la partecipazione

dei candidati a distanza con erogazione e correzione delle stesse mediante l'ausilio di sistemi informatici e telematici.

2. Qualora le prove siano svolte con le modalità di cui al comma 1, il bando o gli avvisi pubblicati sul sito Internet dell'Ente o le convocazioni individuali dei candidati alle prove d'esame, comprese le preselezioni, dovranno specificare le norme tecniche per la partecipazione alle prove stesse.

3. Le prove con le modalità di cui al comma 1, potranno essere svolte tramite il supporto di un soggetto esterno specializzato. In tale caso al soggetto incaricato possono essere affidate anche le attività di riconoscimento dei candidati ammessi alla preselezione e alle prove, la somministrazione delle prove a distanza e la vigilanza del corretto rispetto delle norme tecniche e comportamentali impartite ai candidati per lo svolgimento delle prove".

L'articolo in esame viene introdotto ex novo in recepimento delle recenti novità in materia di accesso al pubblico impiego relativamente alla semplificazione delle procedure concorsuali introdotte dal D.L. 104/2020 convertito con Legge n. 126/2020, dal D.L. 34/2020 convertito con Legge n. 77/2020, e da ultimo dal D.L. 44/2021 convertito con Legge n. 76/2021. La disposizione è volta a garantire la possibilità da parte dell'amministrazione di ricorrere all'utilizzo di tecnologie informatiche, telematiche e digitali per l'espletamento delle prove scritte e la facoltà di svolgere le prove a distanza e/o in videoconferenza garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità. Si dispone inoltre l'onere in capo all'amministrazione di specificare nell'avviso pubblico di indizione delle procedure ovvero negli atti di convocazione alle prove di esame le indicazioni tecniche utili alla partecipazione alle prove e si prevede altresì la possibilità di affidare specifiche attività di supporto ad un soggetto esterno specializzato.

All' articolo 40 "Assunzioni con avviamento degli iscritti alle liste di collocamento" (art. 39 del previgente regolamento), la locuzione "posizione lavorativa" viene sostituita con il termine "professionalità".

Articolo 41

Assunzioni riservate a categorie protette

La norma contempla le assunzioni di categorie protette, quali assunzioni obbligatorie, come previste dagli articoli 1 e 18 della L. n. 68/99. (art. 40 del regolamento previgente).

Al fine di demandare ad un provvedimento di Giunta la regolazione in ordine alle modalità di assunzione di tali soggetti, si introduce ex novo il seguente **comma 4**:

"Con delibera adottata dalla Giunta Regionale sono disciplinate le assunzioni riservate dei soggetti disabili di cui all'art. 1 della L. 68/1999 e degli altri soggetti riservatari ai sensi della normativa vigente".

Agli **articoli 42, 43, 44** rubricati rispettivamente *"Assunzioni con contratto di formazione e lavoro e relativa trasformazione"*, *"Modalità di attuazione di concorsi unici tra la Regione ed altre amministrazioni"* e *"Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di notorietà rese dai candidati"* (artt. 41-42-43 del previgente regolamento) non vengono apportate modifiche di rilievo, all'**art. 45** *"Disposizioni finali"* (previgente articolo 44) viene abrogato espressamente il Regolamento regionale n. 3/2015.

Allegato 3

SCHEDA TECNICO FINANZIARIA (Clausola di neutralità finanziaria)

Lo schema di "Regolamento in materia di accesso all'impiego regionale" è composto da 45 articoli, disciplina la materia dell'accesso all'impiego regionale secondo quanto previsto dalla Legge regionale n. 43/2001 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna"; essendo di natura esclusivamente procedurale non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Il regolamento proposto sostituisce il regolamento regionale n. 3 del 2015 recante "Regolamento in materia di accesso all'impiego regionale" che viene, conseguentemente, abrogato.

Il contenuto del nuovo regolamento "Regolamento regionale in materia di accesso all'impiego regionale", è individuato dall'articolo 15 della legge regionale 43/2001, il quale demanda al regolamento la disciplina in ordine a:

- a) *requisiti per l'accesso all'impiego regionale;*
- b) *individuazione delle funzioni per le quali è necessario il possesso della cittadinanza italiana;*
- c) *modalità di costituzione delle commissioni esaminatrici, nel rispetto di quanto sancito dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ("Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"), e nel rispetto del principio delle pari opportunità e della parità di genere, loro competenze e responsabilità; nonché criteri di determinazione dei compensi e dei rimborsi spese dei relativi componenti;*
- d) *criteri di redazione dei bandi e modalità di svolgimento delle procedure di selezione fino all'approvazione della graduatoria, comprese le forme di pubblicazione di tali atti;*
- e) *modalità per l'attuazione, previa convenzione, di concorsi unici tra gli Enti del Sistema delle Amministrazioni Regionali e le altre Pubbliche Amministrazioni.*

La proposta di nuovo regolamento intende recepire le numerose rilevanti riforme intervenute dal Decreto Madia in avanti, al fine di completare il processo di adeguamento dell'ordinamento regionale al quadro normativo statale in materia di accesso all'impiego - procedure concorsuali - e rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 165/2001, che è stato nell'ultimo quinquennio profondamente innovato.

Vengono inoltre apportate poche modifiche ad alcuni termini/definizioni dell'articolato, di carattere meramente tecnico, che non hanno alcun impatto di carattere economico-finanziario.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Cristiano Annovi, Responsabile del SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2021/1471

IN FEDE

Cristiano Annovi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Francesco Raphael Frieri, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2021/1471

IN FEDE

Francesco Raphael Frieri

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Maurizio Ricciardelli, Responsabile del SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E AIUTI DI STATO esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., il parere di adeguatezza tecnico-normativa e di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2021/1471

IN FEDE

Maurizio Ricciardelli

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1419 del 13/09/2021

Seduta Num. 41

OMISSIS

L'assessore Segretario

Corsini Andrea

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi